

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

SOMMARIO

I. QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO	2
I.1 L'ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA	2
I.2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E DECORRENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER GLI ANNI 2024 E 2025	13
II. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBER COP PER I SERVIZI DI ACCESSO NGAN PER GLI ANNI 2024 E 2025	14
II.1 CANONI DEI SERVIZI DI ACCESSO NGAN	14
II.2 CONTRIBUTI <i>UNA TANTUM</i> DEI SERVIZI DI ACCESSO NGAN	14
II.3 SERVIZIO DI TRANSITO NELL'ARMADIETTO (CD. "CHIOSTRINA")	16
II.4 SERVIZIO DI ACCESSO AI POZZETTI/CAMERETTE DI FIBER COP	26
III. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBER COP PER I SERVIZI DI BACKHAUL PER GLI ANNI 2024 E 2025	27
III.1 CANONI DEI SERVIZI DI BACKHAUL	27
III.2 CONTRIBUTI <i>UNA TANTUM</i> DEI SERVIZI DI BACKHAUL	28
III.3 RISERVA DI FIBRE OTTICHE DI BACKHAUL	29
IV. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBER COP PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO IN RAME PER GLI ANNI 2024 E 2025	30
IV.1 CANONI DEI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO	30
IV.2 CONTRIBUTI <i>UNA TANTUM</i> DI ATTIVAZIONE, DISATTIVAZIONE E MIGRAZIONE, DEI SERVIZI SLU E ULL	30
IV.3 I RESTANTI CONTRIBUTI <i>UNA TANTUM</i> PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO	36
V. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBER COP PER I SERVIZI DI COLOCAZIONE PER GLI ANNI 2024 E 2025	36
V.1 CANONI DEI SERVIZI DI COLOCAZIONE	36
V.2 CONTRIBUTI <i>UNA TANTUM</i> DEI SERVIZI DI COLOCAZIONE	42
VI. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBER COP PER I SERVIZI VULA PER GLI ANNI 2024 E 2025	44
VI.1 CANONI D'ACCESSO VULA FTTC, VULA FTTH E SEMI-VULA FTTH	45
VI.2 CONTRIBUTI <i>UNA TANTUM</i> DI ATTIVAZIONE, CAMBIO OPERATORE, DISATTIVAZIONE E MIGRAZIONE, DEI SERVIZI VULA FTTC	46
VI.3 CONTRIBUTI <i>UNA TANTUM</i> DI ATTIVAZIONE, CAMBIO OPERATORE E DISATTIVAZIONE, DEI SERVIZI VULA FTTH E SEMI-VULA FTTH	50
VI.4 I RESTANTI CONTRIBUTI <i>UNA TANTUM</i> PER I SERVIZI VULA	51
VI.4.1 Richiesta di FiberCop di adeguamento del contributo <i>una tantum</i> per interventi a vuoto di <i>provisioning on field</i> per i servizi VULA FTTH e semi-VULA FTTH	51
VI.5 ULTERIORI SERVIZI DI CUI ALL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI VULA	53

I. QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

I.1 L'analisi dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

1. Il quadro regolamentare in cui si innesta il presente provvedimento è definito dalla delibera n. 114/24/CONS che conclude il procedimento di identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa per gli anni 2024-2028.
2. Si richiama, in particolare, che la delibera n. 114/24/CONS tiene conto della separazione legale della rete di accesso di TIM introdotta attraverso la creazione della società FiberCop, alla quale TIM aveva conferito le infrastrutture passive della rete di accesso secondaria, sia in rame che in fibra, unitamente alla propria partecipazione dell'80% detenuta in *Flash Fiber*¹.
3. Si richiama, altresì, che a partire dal 1° luglio 2024 si è perfezionata la separazione proprietaria della rete fissa di accesso di TIM². L'Autorità analizzerà tale cambiamento strutturale del mercato, conseguente all'operazione che vede dunque le due società, TIM e FiberCop, non soggette più al controllo della stessa proprietà, nell'ambito del procedimento istruttorio di analisi dei mercati avviato con delibera n. 315/24/CONS, attualmente in corso di svolgimento, al fine di aggiornare il quadro regolamentare di cui alla delibera n. 114/24/CONS sulla base delle mutate condizioni strutturali del mercato e delle nuove dinamiche concorrenziali.
4. Nelle more della nuova analisi dei mercati di cui alla delibera n. 315/24/CONS, ai sensi dell'art. 59, comma 4, della delibera n. 114/24/CONS, ove è previsto che *“qualora, nel corso del ciclo regolamentare di riferimento della presente analisi di mercato, si realizzino modifiche agli assetti societari del gruppo TIM, gli obblighi si applicheranno – fino a nuova analisi – alle società (anche non appartenenti al gruppo TIM) che deterranno il controllo della rete primaria e secondaria dell'operatore”*, gli obblighi di cui alla medesima delibera n. 114/24/CONS sono applicati, fatto salvo quanto stabilito con la delibera n. 406/24/CONS³, alla società FiberCop proprietaria dell'infrastruttura di accesso di rete fissa, primaria e secondaria, su rame e fibra. Nel seguito si farà, pertanto, riferimento, qualora

¹ Fastweb, a sua volta, aveva conferito in FiberCop la propria quota del 20% detenuta in *Flash Fiber* a fronte di una partecipazione di minoranza in FiberCop. Inoltre, contestualmente a tali cessioni, una quota di minoranza era stata ceduta da TIM a Teemo Bidco (società indirettamente controllata da KKR) con il risultato che FiberCop aveva la seguente composizione azionaria: 58% in capo a TIM; 37,5% in capo a Teemo BidCo e 4,5% in capo a Fastweb.

² In data 1° luglio 2024, Optics BidCo S.p.A., le cui azioni sono interamente detenute da Optics Holdco S.r.l., veicolo di investimento funzionale all'operazione, indirettamente controllata da fondi gestiti da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (“KKR”), ha perfezionato l'acquisizione dell'intero capitale di FiberCop, società precedentemente controllata al 58% da TIM, nella quale è stato contestualmente conferito il ramo d'azienda di TIM che comprendeva l'infrastruttura di rete fissa e le attività *wholesale*.

³ *“Ai sensi dell'articolo 33, comma 8, del Codice, in via cautelare, gli adempimenti inerenti all'obbligo di replicabilità delle offerte al dettaglio di TIM, imposti dagli articoli 10, comma 9, 37 e 38 della delibera n. 114/24/CONS, sono sospesi fino alla conclusione del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 315/24/CONS”*.

ritenuto pertinente, alla nuova società FiberCop, in qualità di operatore destinatario degli obblighi di cui alla delibera n. 114/24/CONS, in sostituzione di TIM/FiberCop come indicato nella delibera n. 114/24/CONS o in sostituzione di TIM o Telecom Italia come indicato in passate delibere dell'Autorità.

5. Ciò premesso, di seguito, si richiamano, in sintesi e per ciò che maggiormente attiene al presente provvedimento, le principali misure previste dall'Autorità nell'ambito della suddetta delibera n. 114/24/CONS.

Il Mercato 1B

6. Con la delibera n. 114/24/CONS (art. 2) l'Autorità ha identificato *inter alia* il seguente mercato rilevante del prodotto: Mercato 1 dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, definito come la domanda e l'offerta dei servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete di distribuzione, realizzata con portanti fisici, in rame e/o in fibra ottica o FWA (*Fixed Wireless Access*). L'operatore, in particolare, acquisisce il servizio di accesso alla rete di distribuzione direttamente a livello di portante fisico (coppia in rame o fibra ottica) o, nel caso di accesso dalla centrale locale, mediante un apparato attivo (sia del tipo DSLAM sia OLT) in modalità VULA⁴.
7. Per il suddetto Mercato 1 sono stati individuati i seguenti due mercati geografici subnazionali:
 - a. Mercato 1A che comprende 14 Comuni (Milano, Cagliari, Sesto San Giovanni, Quartu Sant'Elena, Bresso, Vimodrone, Quartucciu, Bibbiano, Accettura, Postua, Guardabosone, Pietraferazzana, Santo Stefano di Sessanio e Carapelle Calvisio);
 - b. Mercato 1B che comprende i Comuni del Resto d'Italia.
8. Ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 114/24/CONS, TIM/FiberCop è identificata quale operatore detentore di Significativo Potere di Mercato (SMP) nel Mercato 1B dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa relativo al Resto

⁴ Ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 114/24/CONS, i mercati (3bA e 3bB) dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa non sono suscettibili di regolamentazione *ex ante*. Sono, pertanto, revocati i relativi obblighi in capo a TIM, imposti dalla delibera n. 348/19/CONS, a far data dalla pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS (6 maggio 2024). Fatta eccezione del Comune di Milano ove gli obblighi regolamentari sono stati già rimossi dalla delibera n. 348/19/CONS, FiberCop è tenuta, fino a diciotto mesi dalla suddetta data di pubblicazione, ad assicurare la fornitura e la manutenzione dei servizi che sono già attivati a tale data di pubblicazione, applicando le condizioni economiche al massimo uguali a quelle approvate dall'Autorità per l'anno 2023, nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, vigenti. Successivamente (ossia scaduti i suddetti diciotto mesi) FiberCop, anche per le linee già attivate a tale data di pubblicazione, potrà fornire i servizi inclusi nei mercati 3bA e 3bB a condizioni commerciali.

d'Italia, ossia in tutti i Comuni italiani ad esclusione dei Comuni di cui al Mercato 1A (quest'ultimo identificato come mercato concorrenziale)⁵.

9. Con la delibera n. 114/24/CONS l'Autorità ha, quindi, imposto in capo a TIM/FiberCop, nel suddetto Mercato 1B, gli obblighi regolamentari di cui agli articoli 80, 81, 82, 83, 84 e 85 del Codice, ossia rispettivamente gli obblighi di: trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, accesso ed uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, controllo dei prezzi e contabilità dei costi.
10. Nelle sezioni che seguono si riportano, in sintesi, gli specifici obblighi imposti con la delibera n. 114/24/CONS a TIM/FiberCop (come premesso, nel seguito si farà riferimento alla nuova società FiberCop) in qualità di operatore SMP nel Mercato 1B.

Obblighi di accesso (Mercato 1B)

11. FiberCop (*art. 7, comma 1, delibera n. 114/24/CONS - Obblighi in materia di accesso alle infrastrutture civili*) è soggetta all'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso delle proprie infrastrutture di ingegneria civile, come specificato all'art. 25 della stessa delibera n. 114/24/CONS.
12. Riguardo ai cavidotti, FiberCop (*art. 7, comma 2, delibera n. 114/24/CONS*) deve fornire i seguenti servizi:
 - a) accesso ai cavidotti situati nella tratta di accesso alla centrale;
 - b) accesso ai cavidotti (e alle infrastrutture aeree) situati nella tratta di rete primaria;
 - c) accesso ai cavidotti (e alle infrastrutture aeree) situati nella tratta di rete secondaria;
 - d) accesso ai cavidotti (e alle infrastrutture aeree) situati nella tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio;
 - e) accesso ai cavidotti nel segmento di *backhaul* passivo.
13. FiberCop (*art. 8, comma 1, delibera n. 114/24/CONS - Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete*) è soggetta all'obbligo di fornire

⁵ Nel Mercato 1A, ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 114/24/CONS, sono revocati, sussistendo condizioni di concorrenza effettiva, gli obblighi imposti in capo a TIM dalla delibera n. 348/19/CONS. La revoca di tali obblighi entra in vigore a far data dalla pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS (6 maggio 2024). Fatta eccezione del Comune di Milano ove gli obblighi regolamentari sono stati già rimossi dalla delibera n. 348/19/CONS, FiberCop è tenuta, fino a dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS, ad assicurare la fornitura e la manutenzione dei servizi che sono già attivati alla suddetta data di pubblicazione, applicando le condizioni economiche al massimo uguali a quelle approvate dall'Autorità per l'anno 2023, nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, vigenti. Successivamente (ossia scaduti i suddetti dodici mesi) FiberCop, anche per le linee già attivate a tale data di pubblicazione, potrà fornire i servizi inclusi nel Mercato 1A a condizioni commerciali.

accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale in rame e in fibra ottica, ivi inclusi i servizi accessori. In particolare:

- FiberCop è soggetta (*art. 8, comma 2, delibera n. 114/24/CONS*) all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in rame: i) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (ULL); ii) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU); iii) servizio di accesso al segmento di terminazione in rame.
- FiberCop è soggetta (*art. 8, comma 3, delibera n. 114/24/CONS*) all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in fibra ottica⁶: i) accesso alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria (e *backhaul* passivo); ii) accesso al segmento di terminazione in fibra ottica⁷; iii) accesso semi-GPON; iv) accesso full-GPON; v) accesso *Point to Point (P2P)* in rete secondaria; vi) accesso *End to End*.
- FiberCop è soggetta (*art. 8, comma 6, delibera n. 114/24/CONS*) all'obbligo di fornire un servizio di accesso in tecnologia *Ethernet* su rete in fibra ottica e rete mista rame-fibra di tipo GEA (*Generic Ethernet Access*) a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato di tipo VULA ed i relativi servizi accessori⁸.
- FiberCop (*art. 8, comma 7, delibera n. 114/24/CONS*) è soggetta all'obbligo di fornire il servizio di accesso semi-VULA consistente nella fornitura

⁶ L'accesso locale alla rete in fibra ottica include i seguenti servizi:

- a. accesso alla fibra spenta situata nella tratta di accesso alla centrale;
- b. accesso alla fibra spenta situata nelle tratte di rete primaria e secondaria;
- c. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;
- d. accesso al segmento di terminazione;
- e. accesso alla fibra ottica spenta nel segmento di *backhaul* passivo.

⁷ FiberCop è soggetta all'obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione in fibra, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTH, ed in rame, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTB. Nel caso in cui FiberCop non abbia installato né una rete FTTH né una rete FTTB, l'operatore alternativo può comunque richiedere l'accesso al segmento di terminazione in rame o in fibra ottica, il quale è concesso, previo studio di fattibilità, salvo il caso di oggettivi ostacoli tecnici debitamente documentati.

⁸ Tale servizio consiste nella fornitura dell'accesso alla rete di distribuzione mista rame-fibra e/o in fibra a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo (OLT) con interfaccia di consegna *Ethernet*. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: i) l'accesso avviene a livello di centrale locale e non include componenti di *backhaul*; ii) la fornitura dell'accesso è indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente libertà di scelta della CPE (*Customer Premises Equipment*) fatte salve le esigenze di sicurezza ed integrità della rete ed i necessari requisiti circa l'utilizzo di apparati conformi alla normativa internazionale; iii) il flusso trasmissivo *Ethernet* è consegnato all'operatore alternativo in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (*un-contended connection*); iv) il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell'operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente.

all'operatore alternativo, in *pay per use*, dell'utilizzo dell'OLT in centrale, della primaria in fibra ottica fino al *cabinet* ottico e dell'ONT in casa cliente.

- FiberCop è soggetta (*art. 8, comma 9, delibera n. 114/24/CONS*) all'obbligo di fornitura, sia per i servizi di accesso alla rete in rame sia per quelli in fibra ottica, dei servizi accessori di co-locazione presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso gli armadi stradali o, comunque, presso i punti di concentrazione.
- FiberCop (*art. 8, comma 10, delibera n. 114/24/CONS*) fornisce i servizi di accesso locale all'ingrosso su rete in rame ed in fibra ottica indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente, con riferimento sia alle attivazioni che alle migrazioni delle linee.
- FiberCop (*art. 8, comma 11, delibera n. 114/24/CONS*) fornisce i servizi accessori di attivazione (*provisioning*) e di manutenzione correttiva (*assurance*) delle linee di accesso fornite in ULL, SLU, VULA FTTC, e VULA FTTH (compatibilmente con gli esiti dei lavori dell'Unità di monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 3, della delibera n. 321/17/CONS), anche tramite il ricorso ad imprese terze, conformemente alle disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS.
- FiberCop (*art. 8, comma 12, delibera n. 114/24/CONS*) implementa le procedure come definite nelle pertinenti delibere, per quanto di propria competenza, necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori, su rete in rame, in fibra ottica e FWA.

Obblighi di trasparenza (Mercato 1B)

14. FiberCop (*art. 9, comma 2, delibera n. 114/24/CONS*) ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento (OR) con validità annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame: i) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); ii) accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*) e al segmento di terminazione in rame; iii) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.
15. FiberCop (*art. 9, comma 3, delibera n. 114/24/CONS*) ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra ottica: i) accesso alle infrastrutture di ingegneria civile (a prescindere se queste siano utilizzate per la rete in rame o per la rete in fibra), con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*; ii) accesso alla fibra spenta, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*; iii) accesso al segmento di terminazione in fibra ottica; iv) VULA e semi-VULA; v) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.
16. FiberCop (*art. 9, comma 5, delibera n. 114/24/CONS*) pubblica sul proprio sito web su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai precedenti punti 14 e 15 relative all'anno successivo, che l'Autorità

provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 17, ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, FiberCop pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità (è fatta eccezione per le condizioni economiche già definite nell'ambito della delibera n. 114/24/CONS relativamente alle quali FiberCop, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, pratica i prezzi previsti in tale delibera per l'anno di pertinenza).

17. Per l'anno 2024 (*art. 9, comma 6, delibera n. 114/24/CONS*), FiberCop pubblica le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai precedenti punti 14 e 15, conformi alle previsioni della delibera n. 114/24/CONS, entro 60 giorni dalla data di notifica della suddetta delibera, ovvero entro il 9 agosto 2024 secondo quanto successivamente previsto dalla delibera n. 19/24/CIR⁹. Le condizioni economiche per l'anno 2024, come approvate dall'Autorità agli esiti dei relativi procedimenti di approvazione, decorrono retroattivamente dalla data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS (6 maggio 2024).
18. Ciascuna Offerta di Riferimento contiene una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura e ripristino dei servizi oggetto dell'Offerta di Riferimento, sufficientemente dettagliate e disaggregate (*art. 9, comma 7, delibera n. 114/24/CONS*).
19. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura e di riparazione dei guasti e dei degradi, per ciascuno dei servizi di cui ai precedenti punti 14 e 15, FiberCop predispone idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali (*art. 9, comma 8, delibera n. 114/24/CONS*)¹⁰.
20. In caso di circostanze eccezionali, non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, FiberCop ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui ai precedenti punti 14 e 15 e dei relativi servizi accessori, incluso nuovi servizi (la cui fornitura necessita di

⁹ Si richiama che la delibera n. 19/24/CIR, all'art. 7, comma 4, ha previsto che: "Per l'anno 2024, Telecom Italia (ora FiberCop) pubblica le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della delibera n. 114/24/CONS, conformi alle previsioni della analisi di mercato di cui alla stessa delibera n. 114/24/CONS e, per quanto rileva, conformi al presente provvedimento, entro il 9 agosto 2024".

¹⁰ Ai sensi dell'art. 59, comma 1, della delibera n. 114/24/CONS, "TIM (ora FiberCop) applica gli SLA e le relative Penali di cui all'Annesso 2 del Documento VI del presente provvedimento. L'Autorità si riserva di rivedere, nell'ambito di un procedimento ad hoc da avviare nel corso del presente ciclo regolamentare, gli attuali SLA e penali di cui all'Annesso 2 del Documento VI, in modo da poter cogliere quanto prima, e senza aspettare la successiva analisi di mercato, eventuali nuove esigenze di mercato che nel frattempo dovessero emergere".

elementi di rete rientranti nel perimetro merceologico del mercato rilevante n.1) o nuovi profili di accesso. In tale caso, FiberCop è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta, unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa al momento della pubblicazione dell'OR. La variazione dell'offerta è soggetta ad approvazione con eventuali modifiche da parte dell'Autorità. L'Autorità approva le nuove condizioni tecniche e/o economiche agli esiti di uno specifico procedimento istruttorio o, qualora ne ravvisi l'opportunità, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento in corso o che è in procinto di essere avviato. La modifica di condizioni tecniche di fornitura deve essere comunicata da FiberCop sul proprio sito *web*, dopo l'approvazione dell'Autorità, almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. L'offerta deve essere tecnicamente disponibile almeno un mese prima dalla data di entrata in vigore¹¹. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche, laddove approvate dall'Autorità secondo l'*iter* procedimentale innanzi descritto, sono pubblicate sul sito *web* di FiberCop almeno trenta giorni prima della loro applicazione. Su istanza motivata di parte, l'Autorità potrà valutare eventuali deroghe alle tempistiche individuate dalla procedura di cui al presente comma, in considerazione della specificità e dell'impatto effettivo che la variazione di offerta ha sul mercato (*art. 9, comma 9, delibera n. 114/24/CONS*).

21. FiberCop fornisce un'adeguata informazione circa i siti e le infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso locale all'ingrosso, nonché circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetture della rete stessa (*art. 9, comma 11, delibera n. 114/24/CONS*).
22. FiberCop (*art. 9, comma 12, delibera n. 114/24/CONS*), con riferimento alle nuove realizzazioni della propria rete di accesso in fibra ottica, fornisce:
 - un piano semestrale, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di avvio della sua applicazione, che indicherà i Comuni nei quali sono programmate le realizzazioni nel successivo semestre e il numero indicativo di UIT (Unità Immobiliari Tecniche) che saranno coperte dalla nuova rete in ciascun Comune e per ciascuna area di centrale nel medesimo periodo;
 - con cadenza mensile la lista di tutti i CRO (inclusi gli indirizzi dei civici serviti) e delle rispettive aree di centrale, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di commercializzazione dei civici afferenti a ciascun CRO.

**Obblighi di controllo dei prezzi
(Mercato 1B)**

¹¹ In caso di nuovi profili di accesso o di nuovi servizi, TIM potrà utilizzare gli stessi per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio non prima di tre mesi dalla loro comunicazione sul proprio sito *web* che FiberCop effettuerà dopo l'approvazione da parte dell'Autorità.

23. FiberCop (*art. 12, comma 1, delibera n. 114/24/CONS*), fatto salvo quanto disposto all'art. 15 della delibera n. 114/24/CONS (differenziazione geografica dell'obbligo di controllo dei prezzi) e dal seguente punto 24, lettera j, è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al Mercato n. 1B sulla base del criterio dell'orientamento al costo come indicato al punto seguente.
24. L'obbligo di controllo dei prezzi, per gli anni 2024 e 2025, è declinato come segue (*art. 12, comma 2, delibera n. 114/24/CONS*):
- a. i canoni, per gli anni 2024 e 2025, dei servizi di accesso locale alla rete in rame ed in fibra ottica sono orientati al costo e fissati sulla base della metodologia *Long Run Incremental Cost* di tipo *Bottom-Up* (BU-LRIC), di cui all'Annesso 1 del Documento VI della delibera n. 114/24/CONS;
 - c. i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi SLU, ULL e VULA FTTC e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi, sono valutati, per gli anni 2024 e 2025, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS;
 - d. tutti i contributi *una tantum*, incluso il costo di gestione dell'ordine, ulteriori rispetto a quelli di cui al punto precedente, relativi ai servizi di accesso locale alla rete in rame ed in fibra ottica, sono fissati pari ai valori approvati per il 2023 per tutto il periodo oggetto dell'analisi di mercato di cui alla delibera n. 114/24/CONS;
 - e. il costo della manodopera, per gli anni 2024 e 2025, è pari al valore stabilito per l'anno 2023 (42,98 €/h)¹²;
 - f. la componente relativa agli impianti dei costi di collocazione (per i servizi di alimentazione e condizionamento) ed i relativi costi di commercializzazione, per gli anni 2024 e 2025, sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2023, fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
 - g. in deroga alla previsione di cui al punto precedente, con riferimento alla componente del canone annuo dei costi degli impianti specifici OAO nell'ambito del servizio di alimentazione in c.c. "forfetaria" per modulo standard N3, per la voce "*Fornitura con impianti di Telecom Italia*", FiberCop applica una riduzione annua dei prezzi pari al 7% per il periodo 2024-2025, a partire dal prezzo approvato per il 2023¹³;
 - h. i costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security* dell'Offerta di Riferimento di collocazione ed i relativi costi di

¹² Il valore del costo orario della manodopera potrà essere riesaminato con un procedimento *ad hoc*, appositamente avviato dall'Autorità in presenza di una modifica sostanziale delle condizioni specifiche rilevate.

¹³ La stessa voce di costo, per gli anni 2026-2027-2028, è approvata dall'Autorità nel corso della valutazione della relativa Offerta di Riferimento, sulla base dei costi sottostanti.

commercializzazione, per gli anni 2024 e 2025, sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2023;

- i. la componente relativa all'energia elettrica dei costi di collocazione è determinata secondo la seguente metodologia:
 - FiberCop, a partire dal 1° gennaio 2024 applica il costo unitario dell'energia elettrica approvato per l'anno 2023, ovvero un costo unitario dell'energia elettrica pari a 0,1706 €/kWh secondo quanto previsto dalla delibera n. 19/24/CIR¹⁴, per poi aggiornarlo (previa comunicazione all'Autorità per le verifiche di competenza) trimestralmente sulla base delle fatture di Telenergia via via disponibili e riferite all'anno corrente. A seguito di tali aggiornamenti, FiberCop procederà, per i servizi di alimentazione e condizionamento forniti agli operatori, ad applicare i relativi conguagli, in positivo o in negativo a seconda dell'andamento corrente del costo unitario dell'energia elettrica¹⁵;
- j. le condizioni economiche dei servizi di accesso semi-GPON, full-GPON, P2P su rete secondaria ed *end-to-end*, sono approvate dall'Autorità sulla base dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione, come meglio specificato agli artt. 28 e 29 della delibera n. 114/24/CONS¹⁶;
- k. il valore del WACC per il periodo 2024-2028, calcolato secondo la metodologia descritta nell'Annesso 1 del Documento V della delibera n. 114/24/CONS, è pari a 7,49%;

¹⁴ Si richiama che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della delibera n. 19/24/CIR: "Telecom Italia (ora FiberCop), nelle more dell'approvazione del costo medio annuo di energia elettrica 2024 (che avrà decorrenza ai sensi della delibera n. 114/24/CONS dal 1° gennaio 2024) e che porterà in conto l'ammontare dei crediti d'imposta dalla stessa beneficiati al netto di quelli già considerati ai fini dei prezzi per l'anno 2023 (pari a 52,86 milioni di euro), e fatto salvo il meccanismo di pubblicazione trimestrale di cui all'art. 1, comma 4, applica, a partire dalla prima fatturazione utile a seguito della pubblicazione della presente delibera, conguagliando anche le precedenti fatturazioni relative ai primi mesi dell'anno 2024, un costo unitario dell'energia elettrica pari a 0,1706 €/kWh".

¹⁵ Si richiama che ai sensi dell'art. 1, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR: "Telecom Italia (ora FiberCop), in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 16, della delibera n. 132/23/CONS, fermo restando quanto disposto con la presente delibera per l'anno 2024 (art. 7, comma 3), adotta la seguente procedura operativa in merito alle modalità e tempistiche di pubblicazione e rendicontazione dei costi dell'energia elettrica:

o TIM (ora FiberCop) pubblica sul proprio portale wholesale, entro 45 giorni dalla fine di ogni trimestre, previa verifica da parte dell'Autorità, il costo unitario dell'energia elettrica sostenuto sulla base delle fatture di Telenergia relative al trimestre in oggetto;

o TIM (ora FiberCop) fattura agli OAO il costo dell'energia elettrica durante l'anno X utilizzando il costo ultimo approvato;

o TIM (ora FiberCop) effettua l'eventuale repricing (sia a dare che ad avere) relativo al costo dell'energia elettrica per l'anno X sulla base del costo medio annuale sostenuto sulla base delle fatture di Telenergia relative all'anno X come approvato dall'Autorità".

¹⁶ Si richiama che con la delibera n. 38/24/CIR sono state valutate, ai sensi degli artt. 28 e 29 della delibera n. 114/24/CONS, le condizioni di fornitura dei servizi passivi di accesso alla rete in fibra ottica (servizi Full-GPON e Semi-GPON) previste da FiberCop nell'ambito dell'offerta pubblicata il 2 agosto 2024.

- l. il valore del *Risk premium* per investimenti in reti FTTH si annulla nell'anno 2028.
25. Nella Tabella 1 che segue sono riepilogate le condizioni economiche stabilite dalla delibera n. 114/24/CONS (articoli 40 e 41) circa i canoni dei servizi di accesso del Mercato 1B per gli anni 2024 e 2025¹⁷.

Servizio	2024	2025
Infrastrutture civili fino a 2 minitubi - IRU 15 anni - €/metro	6,95	6,94
Infrastrutture civili fino a 3 minitubi - IRU 15 anni - €/metro	5,65	5,63
Infrastrutture civili fino a 4 minitubi - IRU 15 anni - €/metro	4,76	4,74
Infrastrutture civili fino a 5 minitubi - IRU 15 anni - €/metro	4,11	4,09
Infrastruttura civile in adduzione - IRU 15 anni - €	360,06	343,02
Infrastrutture aeree in primaria e secondaria - IRU 15 anni- €/metro	4,14	4,13
Infrastruttura aerea in adduzione - IRU 15 anni - €	199,90	199,90
Fibra primaria - IRU 5 anni - €	865,83	872,85
Fibra primaria - IRU 10 anni - €	1.469,21	1.481,12
Fibra primaria - IRU 15 anni - €	1.889,70	1.905,02
Fibra primaria - IRU 20 anni - €	2.182,73	2.200,42
Fibra secondaria - IRU 5 anni - €	617,02	631,67
Fibra secondaria - IRU 10 anni - €	1.047,02	1.071,86
Fibra secondaria - IRU 15 anni - €	1.346,67	1.378,63
Fibra secondaria - IRU 20 anni - €	1.555,50	1.592,41
Segmento di terminazione in fibra (€/mese)	2,45	2,39
Segmento di terminazione in rame (€/mese)	0,63	0,63
ULL (€/mese)	9,91	10,03
SLU (€/mese)	5,89	6,09
VULA FTTH GPON - €/mese	14,24	14,23
VULA FTTH XGS-PON (10/2 Gbps) - €/mese	16,60	16,46
VULA FTTC - €/mese	13,07	13,18

¹⁷ Si richiama che ai sensi dell'art. 40, comma 3, della delibera n. 114/24/CONS: "TIM/FiberCop comunica all'Autorità i piani di copertura della propria rete FTTH entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e fornisce i dati effettivi di copertura al 30 giugno 2026. In fase di approvazione dell'OR di TIM per gli anni 2027-2028, l'Autorità terrà conto dei dati consuntivi di copertura al 2026 comunicati da TIM/FiberCop per l'approvazione dei valori in aumento dei canoni dei servizi ULL e SLU". Parimenti, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della delibera n. 114/24/CONS: "TIM/FiberCop comunica all'Autorità i piani di copertura della propria rete FTTH entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e fornisce i dati effettivi di copertura al 30 giugno 2026. In fase di approvazione dell'OR di TIM per gli anni 2027-2028, l'Autorità terrà conto dei dati consuntivi di copertura al 2026 comunicati da TIM/FiberCop per l'approvazione dei valori in aumento dei canoni del servizio VULA FTTC".

Semi-VULA FTTH GPON - €/mese	3,84	3,70
Semi-VULA FTTH XGS-PON (10/2 Gbps) - €/mese	6,21	5,93

Tabella 1: Canoni dei servizi di accesso del Mercato 1B di cui alla delibera n. 114/24/CONS per gli anni 2024 e 2025

Differenziazione geografica dell'obbligo di controllo dei prezzi nel Mercato 1B

26. Con la delibera n. 114/24/CONS (articolo 15) l'Autorità ha introdotto nei *Comuni contendibili*¹⁸ del Mercato 1B una differenziazione dell'obbligo di controllo dei prezzi imposto a FiberCop.
27. La lista dei *Comuni contendibili* è riportata nell'appendice del Documento III della delibera n. 114/24/CONS. L'Autorità aggiorna periodicamente, con cadenza annuale, la lista dei *Comuni contendibili*.
28. Nei *Comuni contendibili* FiberCop (art. 15, comma 3, delibera n. 114/24/CONS) non è soggetta all'obbligo del rispetto del criterio dell'orientamento al costo per la fissazione dei canoni e dei contributi *una tantum* dei servizi di accesso VULA (sia FTTC sia FTTH) e semi-VULA FTTH. I prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei predetti servizi sono fissati nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza.
29. L'Autorità (art. 15, comma 4, delibera n. 114/24/CONS), di propria iniziativa o su segnalazione degli operatori, può verificare l'equità e la ragionevolezza delle offerte *wholesale* dell'operatore SMP concernenti i servizi per i quali è rimosso l'orientamento al costo (nei *Comuni contendibili*).
30. Fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS, i prezzi dei servizi di cui al precedente punto 28, già attivati alla suddetta data di pubblicazione, restano al massimo uguali ai valori regolamentati per l'anno 2023. Successivamente (ossia scaduti tali dodici mesi), anche per tali linee, per i suddetti servizi offerti nei *Comuni contendibili* del Mercato 1B, FiberCop è tenuta ad applicare prezzi equi e ragionevoli (art. 15, comma 5, delibera n. 114/24/CONS).
31. A partire dalla prima revisione, successiva all'adozione della delibera n. 114/24/CONS, della lista dei *Comuni contendibili* di cui al precedente punto 27, il periodo di transizione di cui al punto 30 è pari a sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento della lista dei *Comuni contendibili*. Analogamente a quanto previsto per il primo anno di applicazione, di cui al punto 30, durante tali sei mesi, FiberCop è tenuta a praticare, per i servizi di cui al punto 28 che risultano già attivati, prezzi al massimo uguali a quelli vigenti alla data di adozione del provvedimento di aggiornamento della lista dei *Comuni contendibili* (art. 15, comma 6, delibera n. 114/24/CONS).

¹⁸ Relativamente al Mercato 1B, si tratta dei Comuni in cui si registrano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) una quota *retail* di TIM < 38%; ii) una quota *wholesale* di TIM nel mercato 1 < 70 %; iii) una copertura della rete dell'operatore *wholesale only* > del 70% delle UI; iv) *take-up* dei servizi FTTH >30%.

32. I canoni degli altri servizi del Mercato 1B sono fissati invece sulla base del modello BULRIC di cui all'Annesso 1 al Documento VI della delibera n. 114/24/CONS (art. 15, comma 7, delibera n. 114/24/CONS).

Revoca degli obblighi previgenti nel Mercato 1B

33. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della delibera n. 114/24/CONS, è revocato l'obbligo per FiberCop di fornire i seguenti servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete fissa:
- i. servizio di accesso al DSLAM;
 - ii. servizi WLR.
34. FiberCop, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della delibera n. 114/24/CONS, è tenuta, fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS, ad assicurare la fornitura e la manutenzione dei servizi di cui al precedente punto 33 che sono già attivati alla data della pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS applicando le condizioni economiche (come prezzi massimi), nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, approvate dall'Autorità per l'anno 2023. Successivamente (ossia scaduti i suddetti 12 mesi) FiberCop, anche per le linee già attivate a tale data di pubblicazione, potrà fornire tali servizi a condizioni commerciali.

I.2 Ambito di applicazione del presente procedimento istruttorio e decorrenza delle condizioni economiche per gli anni 2024 e 2025

35. In attuazione del quadro regolamentare vigente, richiamato nella precedente sezione I.1, la valutazione delle offerte di riferimento di FiberCop relative ai servizi di accesso locale all'ingrosso del Mercato 1B, per gli anni 2024 e 2025, di cui al presente procedimento istruttorio, riguarda gli aspetti di carattere tecnico e procedurale oltre che le condizioni economiche dei servizi soggetti a orientamento al costo e non già definite nell'ambito della delibera n. 114/24/CONS, quali in particolare:
- i *contributi una tantum*, per gli anni 2024 e 2025, di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi SLU, ULL e VULA FTTC e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi.
36. Per le restanti condizioni economiche già definite nell'ambito della delibera n. 114/24/CONS per gli anni 2024 e 2025 (ad esempio i *canoni di accesso*, gli *ulteriori contributi una tantum*, i *costi dei servizi di collocazione*, il *costo della manodopera*, etc.), è oggetto del presente procedimento istruttorio la verifica dell'ottemperanza da parte di FiberCop di quanto relativamente disposto dalla delibera n. 114/24/CONS.
37. Le condizioni economiche dei servizi di accesso locale all'ingrosso di cui al Mercato 1B, relative agli anni 2024 e 2025, valide nel Resto d'Italia (fatta eventuale eccezione per i *Comuni contendibili* per i servizi VULA FTTx/FTTH e semi-VULA

FTTH), come approvate dal presente provvedimento, decorrono, salvo dove diversamente specificato, rispettivamente, dal 6 maggio 2024 (data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS) e dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto all'art. 9, commi 5 e 6, della delibera n. 114/24/CONS¹⁹.

38. Ciò premesso, nelle sezioni che seguono, si riportano, per ognuna delle offerte di riferimento di FiberCop in esame, le verifiche e gli approfondimenti, nonché i preliminari orientamenti dell'Autorità. L'Autorità si riserva di fornire le proprie valutazioni conclusive agli esiti della presente consultazione pubblica, nel corso della quale sarà acquisito, sia da parte di FiberCop che degli operatori, ogni ulteriore utile elemento di informazione.

II. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOPI PER I SERVIZI DI ACCESSO NGAN PER GLI ANNI 2024 E 2025

39. In data 19 luglio 2024 e 29 ottobre 2024, FiberCop ha rispettivamente i) ripubblicato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, l'offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN (*infrastrutture di posa locali e aeree, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica e in rame*) del Mercato 1B per l'anno 2024 e ii) pubblicato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS, l'offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN del Mercato 1B per l'anno 2025.
40. Si riportano, di seguito, le verifiche e gli approfondimenti, nonché i preliminari orientamenti dell'Autorità.

II.1 Canoni dei servizi di accesso NGAN

41. L'Autorità rileva, che nelle offerte di riferimento per i servizi di accesso NGAN, FiberCop ha riportato dei canoni, per gli anni 2024 e 2025, che risultano essere in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 114/24/CONS, all'art. 41, comma 1, e all'art. 40, comma 1 (con specifico riferimento al servizio di accesso al segmento di terminazione in rame).

II.2 Contributi *una tantum* dei servizi di accesso NGAN

42. I contributi *una tantum*, per gli anni 2024 e 2025, dei servizi di accesso NGAN sono stati allineati da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera d, della delibera n. 114/24/CONS, a quanto relativamente approvato per l'anno 2023 con delibera n. 19/24/CIR. Parimenti, il costo orario della manodopera, per gli anni 2024 e 2025, è stato allineato da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera e, della delibera n. 114/24/CONS, a quello stabilito per l'anno 2023 (42,98 €/h).

¹⁹ Fino al 5 maggio 2024, fatto salvo ove diversamente specificato, FiberCop pratica i prezzi previsti nelle OR 2023 come approvati dall'Autorità con la delibera n. 19/24/CIR.

Focus sui contributi una tantum relativi agli studi di fattibilità e all'aggiornamento della cartografia

43. Nel corso delle attività preistruttorie, alcuni operatori hanno segnalato delle criticità in merito ai contributi *una tantum* relativi agli studi di fattibilità e all'aggiornamento della cartografia per le fibre ottiche in rete primaria e secondaria e per le infrastrutture di posa locali (analoghe considerazioni sono state poste dagli operatori con riferimento alle infrastrutture e alle fibre ottiche di *backhaul*). Tali operatori ritengono, in particolare, che le condizioni economiche dei suddetti contributi *una tantum* per gli anni 2024 e 2025 (poste da FiberCop pari a quelle approvate per l'anno 2023), come riepilogate nella Tabella 2 che segue, siano eccessivamente elevate, anche in considerazione del fatto che le stesse corrispondono a tempi di attività fino a circa 9 ore (e quindi più di una giornata lavorativa) per l'aggiornamento della cartografia e tra le 3,2 ore e le 6,2 ore per gli studi di fattibilità.

OR 2024 - 2025		Una tantum	Tempi (ore) <i>Considerando un costo della manodopera pari a 42,98 €/h</i>
Fibra ottica primaria e secondaria	Studio di Fattibilità	139,00 €	3,23
	Aggiornamento cartografia e banca dati alfanumerica	257,63 €	5,99
Fibra ottica di backhaul	Studio di Fattibilità	139,00 €	3,23
	Aggiornamento cartografia e banca dati alfanumerica	389,45 €	9,06
Infrastrutture di posa locali e di backhaul	Studio di Fattibilità	268,41 €	6,24
	Aggiornamento cartografia	389,45 €	9,06

Tabella 2: Contributi una tantum, per gli anni 2024 e 2025, relativi agli studi di fattibilità e all'aggiornamento della cartografia per le fibre ottiche in rete di accesso primaria e secondaria (e di *backhaul*) e per le infrastrutture di posa locali (e di *backhaul*)

Tali operatori hanno richiesto, pertanto, una rivalutazione delle tempistiche delle attività sottostanti ai suddetti contributi *una tantum* al fine di tener conto della progressiva esperienza acquisita dai tecnici nel corso degli anni, nonché dei progressi tecnologici e digitali intervenuti negli ultimi dieci anni e, in via generale, un intervento volto a garantire e/o stimolare l'efficienza produttiva di FiberCop²⁰.

²⁰ Gli operatori hanno richiamato che tali contributi *una tantum* sono stati valutati per la prima volta con delibera n. 9/13/CIR (OR 2012) e da allora sono stati previsti solo efficientamenti marginali, in particolare

In dettaglio, gli operatori ritengono che, in ottica di efficienza e di una ragionevole evoluzione dei sistemi e della digitalizzazione dei processi, debbano essere eliminati i contributi per gli Studi di Fattibilità (non essendo necessari sopralluoghi in campo e né preliminari attività di analisi essendo tutte le informazioni necessarie già disponibili nei *data base*)²¹ e, al contempo, debbano essere significativamente ridimensionati (ovvero con costi non superiori ad un'ora di lavorazione), i contributi per l'aggiornamento della cartografia. Tale approccio - evidenziano gli operatori - era stato già prospettato nell'ambito della delibera n. 72/17/CIR (punto 106) in cui l'Autorità evidenziava che *“Telecom Italia debba adottare delle procedure affinché - con l'andare del tempo - gli studi di fattibilità effettuati sia per il proprio sviluppo di rete che per gli altri OAO, diano vita ad una mappa sempre più precisa delle risorse disponibili ai fini della posa di reti in fibra ottica (sia in rete di accesso che di backhaul), diminuendo la necessità di svolgere studi di fattibilità ulteriori ed altre attività on-field. A tal fine potrà ipotizzarsi un'evoluzione dell'applicativo GIOIA, se non la predisposizione di un apposito data base, che contenga le informazioni, relative alla fattibilità della posa di minitubi e fibra ottica nelle infrastrutture di Telecom Italia, già disponibili o che via via sono state ottenute a seguito degli studi di fattibilità svolti”*.

44. Al riguardo, l'Autorità si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti nel corso del presente procedimento, nel corso del quale potrà essere acquisito, sia da parte di FiberCop che degli operatori, ogni ulteriore utile elemento di informazione.

II.3 Servizio di transito nell'armadietto (cd. “chiostrina”)

45. Si richiama che l'Autorità, con la delibera n. 19/24/CIR, ha approvato, con modifiche, le offerte di riferimento per l'anno 2023, fornendo, *inter alia*, specifiche “linee guida” (art. 3, comma 3, delibera n. 19/24/CIR) inerenti agli aspetti implementativi dell'obbligo in capo a FiberCop di accesso alle proprie “chiostrine”.
46. FiberCop, in data 11 luglio 2024, ha, pertanto, ripubblicato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della delibera n. 19/24/CIR, l'offerta di riferimento per l'anno 2023 per i servizi di accesso NGAN, al fine di recepire le disposizioni ivi stabilite. In data 30 settembre 2024, FiberCop ha altresì pubblicato, nella sezione “news” dell'applicativo GIOIA, l'allegato recante *“Condizioni tecniche per il servizio accessorio di Transito nell'Armadietto”*.
47. Le condizioni di offerta previste da FiberCop nell'ambito della suddetta ripubblicazione dell'offerta di riferimento 2023 per i servizi di accesso NGAN sono

con la delibera n. 72/17/CIR (in cui è stata apportata una riduzione delle tempistiche del 6% annuo per gli anni 2025 e 2016) e, negli anni successivi, per via della riduzione del costo della manodopera o per i tassi di efficientamento imposti dai provvedimenti di analisi di mercato.

²¹ Secondo gli operatori è poco plausibile, dal punto di vista tecnico/operativo, che le banche dati contengano le indicazioni in merito *“alla presenza o meno di fibre ottiche in primaria o secondaria disponibili”* senza altresì tracciare lo stato delle posizioni presso ODF/PTO o PTO/PTE (per la cui conoscenza occorrerebbe viceversa, come sostenuto da FiberCop, una verifica in campo).

state oggetto, anche a seguito della segnalazione da parte di un operatore, di specifici approfondimenti da parte dell'Autorità.

48. In particolare, agli esiti di tali approfondimenti, l'Autorità ha ritenuto che alcune condizioni d'offerta del servizio di transito nell'armadietto, previste da FiberCop nell'ambito della ripubblicazione dell'offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN per l'anno 2023 dell'11 luglio 2024²², dovessero essere riformulate, al fine di una maggiore aderenza alle linee guida di cui alla delibera n. 19/24/CIR (art. 3, comma 3) oltre che al fine di consentire al mercato l'effettivo e immediato utilizzo del servizio.
49. Si richiama, in particolare, che le valutazioni dell'Autorità di cui al precedente punto 48 hanno riguardato i seguenti aspetti:

- ***Condizioni in base alle quali l'operatore può richiedere l'accesso al servizio di transito nell'armadietto***

L'Autorità, atteso che la delibera n. 19/24/CIR non prevede alcuna specifica condizione in base alla quale l'operatore possa richiedere l'accesso al servizio di transito nell'armadietto (in altri termini è previsto che l'operatore possa sempre richiedere l'accesso alle chiostrine indipendentemente dal fatto che lo stesso utilizzi o meno la tratta di adduzione di FiberCop), ha ritenuto che FiberCop dovesse eliminare (dall'OR 2023 pubblicata l'11 luglio 2024, dal relativo manuale delle procedure e dall'allegato tecnico pubblicato su GIOIA il 30 settembre 2024) la previsione per la quale *“La richiesta di un Operatore di fare transitare un proprio cavo in fibra ottica all'interno di un Armadietto della rete in rame di Telecom Italia (ora FiberCop) può essere effettuata nel caso in cui lo stesso Operatore non possa in autonomia collegarsi alla tratta verticale dell'edificio (tipicamente in caso di presenza di marmi, pareti in legno o pareti pregiate o comunque appena ristrutturate)”*.

- ***Ottenimento dei permessi/consensi condominiali²³***

²² Si fa riferimento alla sez. 17.3 (*“Servizio di transito nell'armadietto”*) dell'OR 2023 per i servizi di accesso NGAN e alla sez. 3.10 (*“Provisioning del servizio di transito nell'armadietto”*) del relativo manuale delle procedure, oltre che all'allegato pubblicato il 30 settembre 2024 nella sezione “news” dell'applicativo GIOIA recante *“Condizioni tecniche per il servizio accessorio di Transito nell'Armadietto”*.

²³ Si richiama che nell'ambito della ripubblicazione dell'OR 2023, FiberCop ha previsto che nella richiesta di accesso alla chiostrina l'operatore debba comunicare l'ottenimento, da parte dello stesso Operatore richiedente, dei necessari permessi opportunamente documentati. Al riguardo, nel corso delle attività di verifica, FiberCop ha chiarito che affinché possa effettuare il foro nell'armadietto e i relativi lavori in muratura è necessario che l'Operatore richiedente ottenga preliminarmente i permessi privati/pubblici per l'esecuzione delle relative opere necessarie. L'ottenimento dei permessi da parte dell'Operatore è quindi condizione necessaria per l'esecuzione delle attività (foro nell'armadietto e relativi lavori in muratura) e la concessione all'operatore del servizio di “Transito nell'Armadietto”. Pertanto, preso atto dei chiarimenti forniti da FiberCop, e delle relative osservazioni dell'operatore segnalante, l'Autorità ha ritenuto, atteso

L'Autorità ha ritenuto che l'onere dell'ottenimento dei permessi (ovvero dei consensi/autorizzazioni condominiali) per le opere che si rendono necessarie (foro nell'armadietto e relativi lavori in muratura) debba, ragionevolmente, ricadere sull'operatore richiedente l'accesso, il quale ne deve dare evidenza a FiberCop nella fase di richiesta del servizio. Ciò in quanto, la richiesta dei permessi è un'attività che non è remunerata a FiberCop nell'ambito dei costi per la realizzazione del foro (relativamente alla quale la delibera n. 19/24/CIR ha previsto un contributo di 64 € per le sole attività di spostamento del tecnico ed esecuzione dell'opera), oltre per il fatto che è un'attività (quella dell'ottenimento dei permessi) il cui svolgimento sarebbe difficilmente compatibile con le tempistiche di preavviso (10 gg lavorativi) stabilite con la delibera n. 19/24/CIR. Del resto, in ottica di efficientamento dei processi, l'operatore richiedente può ottenere tali permessi prima dell'invio della richiesta di accesso a FiberCop e, nel caso, anche in parallelo ai permessi che lo stesso è comunque tenuto a richiedere al condominio per realizzare le proprie infrastrutture.

○ ***Penale in capo a FiberCop nel caso di ritardo nella realizzazione del foro***

L'Autorità ha ritenuto che la penale proposta da FiberCop, nell'OR 2023 dell'11 luglio 2024, non rispecchiasse i principi di ragionevolezza e proporzionalità previsti dalla delibera n. 19/24/CIR essendo la stessa pari al solo 1% del contributo di realizzazione del foro²⁴. Sul punto, fatti salvi eventuali ulteriori approfondimenti e valutazioni di merito che potranno essere svolti nel corso del presente procedimento di approvazione delle OR 2024-2025, l'Autorità ha ritenuto che FiberCop, nel caso di ritardo nello svolgimento dell'attività (realizzazione del foro) rispetto alla data in cui l'Operatore prevede di accedere all'armadietto, debba corrispondere una penale, per ogni giorno di ritardo, non inferiore al 10% del contributo previsto per la realizzazione del foro (64 €).

○ ***Scelta delle imprese utilizzate dall'operatore richiedente l'accesso alle chiostrine***

L'Autorità, nel rilevare che la delibera n. 19/24/CIR non specifica l'impiego da parte dell'operatore della medesima impresa qualificata che opera per FiberCop a seconda del territorio interessato dei lavori, ha evidenziato che tale previsione - introdotta da FiberCop nell'OR 2023 dell'11 luglio 2024 - potesse determinare un immotivato ostacolo all'accesso alle chiostrine (si pensi al caso in cui in una

che le linee guida di cui alla delibera n. 19/24/CIR non prevedono specifiche indicazioni sul soggetto deputato a richiedere i permessi, opportuno formulare i necessari indirizzi, propedeutici all'effettivo utilizzo del servizio.

²⁴ Nell'ambito della ripubblicazione dell'OR 2023 dell'11 luglio 2024, FiberCop ha previsto che, nel caso di ritardo nello svolgimento dell'attività relativa alla realizzazione del foro, rispetto alla data in cui l'Operatore prevede di accedere all'armadietto, la stessa corrisponde una penale pari a 0,64 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20,00 euro.

determina area l'impresa scelta dall'operatore, peraltro a seguito di un'apposita gara d'appalto, sia diversa da quella che in tale area opera per FiberCop). L'Autorità ha ritenuto, pertanto, che FiberCop si debba limitare a prevedere che l'operatore debba garantire che le imprese dallo stesso autonomamente utilizzate abbiano i requisiti di qualificazione richiesti da FiberCop (ovvero dispongano di ogni necessario requisito tecnico ed esperienza per lo svolgimento delle attività). A tali imprese dovrà, inoltre, essere consentito l'utilizzo della chiave "tecnica" per l'accesso all'armadietto.

○ ***Evidenza fotografica degli interventi eseguiti***

L'Autorità, nel rilevare che la delibera n. 19/24/CIR ha previsto l'onere in capo all'operatore di fornire evidenza fotografica degli interventi eseguiti a valle dell'attività di transito nell'armadietto (e non anche nella fase iniziale di richiesta del servizio), ha precisato che l'operatore, a seguito delle attività svolte (e quindi non anche preliminarmente all'accesso), dovrà fornire (al fine di consentire a FiberCop le relative verifiche) idonea evidenza fotografica che mostri il contenuto all'interno dell'armadietto sia prima che dopo l'attività svolta.

○ ***Tempistiche di preavviso per gli interventi di manutenzione***

L'Autorità ha ribadito che FiberCop, in linea con quanto esplicitamente stabilito dalla delibera n. 19/24/CIR (art. 3, comma 3, punto 5), debba prevedere che la richiesta di accesso alle chiostre per le attività di manutenzione debba essere inviata dall'operatore *possibilmente il giorno prima, o contestualmente, all'accesso*. Per quanto concerne le imprese utilizzate dall'operatore per lo svolgimento delle attività di manutenzione, si rimanda a quanto in precedenza rappresentato in merito alla scelta delle imprese utilizzate dall'operatore richiedente l'accesso alle chiostre.

○ ***Penale in capo agli Operatori nel caso in cui non abbiano garantito le corrette operatività all'interno dell'armadietto***

L'Autorità ha ritenuto che la penale proposta da FiberCop, nell'OR 2023 dell'11 luglio 2024²⁵, non rispecchiasse i principi di ragionevolezza e proporzionalità previsti dalla delibera n. 19/24/CIR, in quanto non è stata definita in modo

²⁵ Si richiama che nell'ambito della ripubblicazione dell'OR 2023 dell'11 luglio 2024, FiberCop ha previsto che, laddove la stessa riscontri che l'Operatore non abbia eseguito le attività in conformità a quanto previsto nel "Manuale delle Procedure", potrà richiedere all'Operatore la regolarizzazione dell'opera con la sistemazione del cavo dell'Operatore stesso e, nel caso, il ripristino degli impianti di FiberCop alla situazione precedente l'intervento, entro 3 giorni lavorativi. Nel caso in cui l'Operatore non regolarizzi i lavori eseguiti fuori norma per il transito in Armadietto entro i tempi indicati, FiberCop applicherà una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 3.000,00 euro, corrispondenti a 60 giorni di ritardo, oltre i quali FiberCop interverrà in modo autonomo ribaltando all'Operatore i costi sostenuti. Nel corso degli approfondimenti svolti, FiberCop ha altresì precisato che la penale proposta è la stessa di quella prevista in OR per i servizi di accesso NGAN per la "mancata regolarizzazione dei lavori".

proporzionale ai costi delle attività di verifica svolte in loco così come indicato nelle linee guida di cui alla delibera n. 19/24/CIR. Sul punto, fatti salvi eventuali ulteriori approfondimenti che potranno essere svolti nel corso del presente procedimento di approvazione delle OR 2024-2025, l'Autorità ha ritenuto, atteso che i costi delle attività di verifica svolte in loco possono essere stimati pari a quelli di realizzazione del foro (ovvero corrispondenti ad un tempo medio di attività di 1,5 h), che tale penale debba essere analoga a quella prevista in precedenza in capo a FiberCop nel caso di ritardo nella realizzazione del foro.

- ***Penale in capo agli Operatori nel caso in cui transitino nell'armadietto senza alcuna comunicazione preventiva***

L'Autorità, nel rilevare che la delibera n. 19/24/CIR non ha disciplinato in dettaglio tale fattispecie, nel presupposto che tutti gli operatori operino diligentemente e in buona fede, e nel rispetto delle norme stabilite, si è riservata di svolgere le valutazioni di merito sulla base di quanto verrà eventualmente segnalato da FiberCop, a valle dell'introduzione del servizio, circa l'effettiva incidenza dei casi di mancata comunicazione preventiva a FiberCop.

- ***Ulteriori oneri economici²⁶***

L'Autorità, nel richiamare che la delibera n. 19/24/CIR ha previsto un contributo *una tantum* (pari a 64 €) a remunerazione delle attività di realizzazione del foro nell'armadietto, ha evidenziato che i costi in capo a FiberCop per ulteriori attività dalla stessa effettivamente svolte (quali, ad esempio, le attività di gestione delle richieste degli operatori di accesso all'armadietto) potranno essere oggetto di valutazione nel corso del presente procedimento di approvazione delle Offerte di Riferimento per gli anni 2024-2025.

- ***Criteri di idoneità di un armadietto per il transito di un cavo in fibra ottica dell'Operatore***

L'Autorità, nel richiamare che nell'ambito della delibera n. 19/24/CIR è stata rilevata la non necessità di uno studio preliminare di fattibilità, essendoci di norma sufficiente spazio all'interno delle chiostrine per consentire il passaggio del cavo in fibra ottica dell'operatore²⁷, ha ritenuto che non sia necessario che l'operatore

²⁶ Si richiama che nell'ambito della ripubblicazione dell'OR 2023 dell'11 luglio 2024, FiberCop ha previsto che per il servizio di transito nell'armadietto l'Operatore corrisponderà a FiberCop un contributo *una tantum* (aggiuntivo rispetto al contributo di 64,00 euro previsto dalla delibera n. 19/24/CIR) che sarà valutato sulla base di criteri di ragionevolezza ed efficienza tecnica ed economica.

²⁷ "L'Autorità rileva che, fatti salvi casi meramente residuali, non sussistono, anche sulla base di quanto rappresentato dagli operatori nel corso delle attività istruttorie, particolari elementi ostativi al transito nelle chiostrine del cavo in fibra ottica dell'OAO essendoci di norma sufficiente spazio all'interno delle stesse per consentire tale passaggio. Passaggio che, quindi, potrà avvenire (diversamente da quanto inizialmente ipotizzato nell'ambito della delibera n. 39/22/CONS, punto 95) anche senza un preliminare

comunichi nella fase di richiesta di accesso “la tipologia di armadietto presente all’edificio allegando l’opportuna documentazione concordata tra le parti”. Conseguentemente, l’Autorità ha ritenuto che FiberCop dovesse modificare quanto relativamente previsto nel manuale delle procedure 2023 pubblicato l’11 luglio 2024 e nel documento pubblicato il 30 settembre 2024 nelle news dell’applicativo GIOIA ove, in particolare, è stato richiesto di eliminare la sez. 2 “Criteri di idoneità di un Armadietto in rame di FiberCop per il transito di un cavo in fibra ottica dell’Operatore” e i relativi richiami.

- ***Eventuale rimozione del cavo in fibra ottica dell’Operatore laddove non siano state garantite le corrette operatività nell’armadietto***

L’Autorità ha ribadito che la delibera n. 19/24/CIR non ha previsto, laddove l’operatore non abbia garantito le corrette operatività all’interno dell’armadietto, l’eventuale rimozione del cavo dell’operatore, ma la sistemazione dello stesso, oltre alla corresponsione di una congrua penale²⁸.

50. FiberCop, secondo quanto richiesto dall’Autorità in esito ai suddetti approfondimenti, ha ripubblicato, in data 10 gennaio 2025, l’offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso NGAN per l’anno 2023 e l’allegato recante “Condizioni tecniche per il servizio accessorio di Transito nell’Armadietto”.
51. L’Autorità rileva, altresì, che FiberCop ha riportato nell’ambito delle offerte di riferimento 2024 e 2025 (sez. 17.3) e, conseguentemente, nei relativi manuali delle procedure (sez. 3.10), condizioni d’offerta del servizio di transito nell’armadietto differenti, per alcuni aspetti, rispetto a quanto previsto nella corrispondente offerta di riferimento per l’anno 2023.
52. Si rileva, in particolare, che FiberCop ha previsto per il servizio di transito nell’armadietto, nell’ambito delle offerte di riferimento 2024 e 2025²⁹, la

sopralluogo da parte di TIM/FiberCop per verificarne la relativa fattibilità tecnica, purché chiaramente ciò venga eseguito da parte dell’OAO a regola d’arte e senza intralciare ed arrecare danni agli impianti e alle terminazioni già esistenti e, conseguentemente, ai servizi offerti ai clienti finali (sia di TIM che degli altri OAO)” (cfr. punto 140, delibera n. 19/24/CIR).

²⁸ “TIM/FiberCop potrà verificare in campo ogni intervento eseguito dall’operatore. Laddove TIM/FiberCop riscontri che l’operatore non abbia garantito le corrette operatività all’interno dell’armadietto (definite secondo le presenti linee guida), potrà richiedere all’operatore la sistemazione del cavo, oltre la corresponsione di una congrua penale (il cui valore sarà proporzionale ai costi delle attività di verifica svolte in loco). Resta impregiudicata la facoltà di TIM/FiberCop di poter richiedere, secondo quanto previsto dal Codice civile, un eventuale risarcimento per i danni arrecati ai propri impianti e alle terminazioni esistenti” (cfr. art. 3, comma 3, punto 6, delibera n. 19/24/CIR).

²⁹ “Nel caso in cui l’Operatore non utilizzi la Tratta di Adduzione di FiberCop (cfr. “Manuale delle Procedure” per le modalità di provisioning):

- se la Tratta di Adduzione di FiberCop è esistente, l’Operatore deve richiedere l’accesso alla chiostrina e deve predisporre, o chiede a FiberCop di predisporre, un Punto di Consegna per il servizio di “Transito in Armadietto”, le cui condizioni economiche sono riportate nella Tabella 32

predisposizione, nel caso in cui l'Operatore non utilizzi la tratta di Adduzione (esistente) di FiberCop, di un apposito Punto di consegna (ovvero una scatola di derivazione 15x15 cm dove intercettare la tubazione esistente all'interno dell'edificio in un punto individuato a monte dell'armadietto di FiberCop), laddove l'Autorità, con la delibera n. 19/24/CIR, ha invece previsto che l'operatore interessato possa accedere all'armadietto di FiberCop, previa comunicazione con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, unicamente tramite la realizzazione (a cura di FiberCop) di un foro nello stesso.

53. A tal riguardo, nel corso delle attività preistruttorie, FiberCop ha rappresentato che la soluzione proposta nelle offerte di riferimento 2024 e 2025 sia - secondo la stessa - più efficace rispetto a quella prevista nell'offerta di riferimento 2023, in quanto:

- garantisce l'accesso all'armadietto senza danneggiare la struttura dell'armadietto stesso;
- garantisce l'accesso all'armadietto a più Operatori evitando di effettuare un foro nell'armadietto per ogni operatore che richiede il servizio e, quindi, il progressivo danneggiamento e deterioramento dell'armadietto stesso;
- garantisce una maggiore manovrabilità per l'infilaggio del cavo nell'armadietto di transito;
- l'utilizzo della scatola di derivazione è già previsto nell'offerta di riferimento per il servizio di acquisizione delle Tratte di Adduzione.

Nelle Figure 1 e 2 che seguono è riportata la schematizzazione del servizio di "Transito in Armadietto", nel caso di due operatori richiedenti, nelle due diverse soluzioni:

- soluzione prevista nell'OR 2023, con i fori nell'armadietto;
- soluzione proposta da FiberCop nell'OR 2024-2025, con la posa della scatola di derivazione.

-
- *se la Tratta di Adduzione di FiberCop non è esistente, l'Operatore deve equipaggiare il tubo di accesso all'Armadietto con minitubi e utilizzarne uno per il "Transito in Armadietto".*

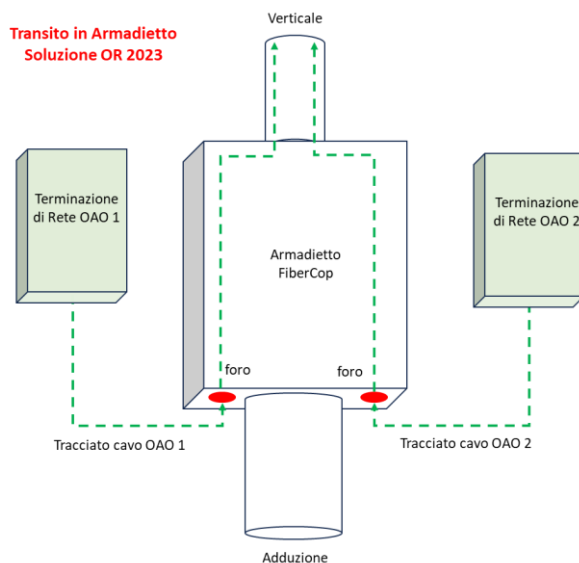


Figura 1: servizio di transito nell'armadietto – soluzione OR 2023

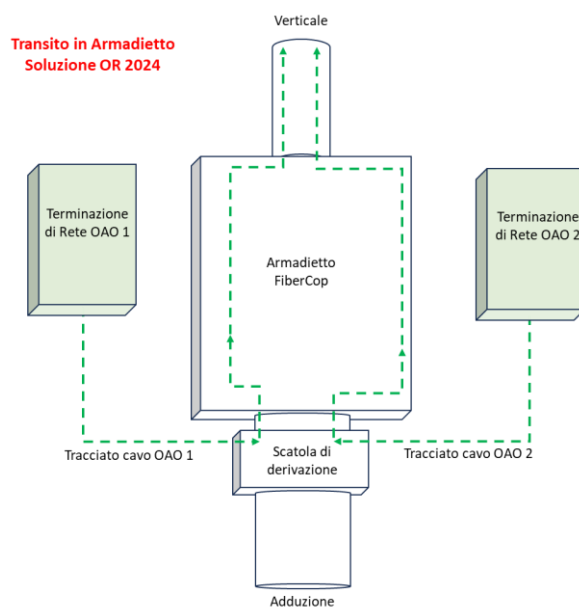


Figura 2: servizio di transito nell'armadietto – soluzione proposta da FiberCop OR 2024-2025

54. FiberCop ha, inoltre, riportato, nell'ambito delle offerte di riferimento 2024 e 2025 (cfr. Tabella 32, di seguito richiamata), condizioni economiche differenti da quelle stabilite dalla delibera n. 19/24/CIR.

Tabella 32: Condizioni economiche per il servizio di “Transito in Armadietto”

	Contributo (Euro)
Servizio di “Transito nell’Armadietto”	107,45
Contributo di FiberCop verso l’Operatore per la realizzazione del Punto di Consegna da parte Operatore	19,60
Contributo dell’Operatore verso FiberCop per la realizzazione del Punto di Consegna da parte di FiberCop	153,73

55. In particolare, FiberCop, nel corso delle attività preistruttorie, ha rappresentato che il contributo *una tantum* per la fornitura del servizio di “Transito nell’Armadietto”, pari a 107,45 euro, remunera le seguenti attività e tempistiche valorizzate con il costo orario della manodopera (42,98 euro/ora).

Transito nell’Armadietto	
Descrizione attività	Tempo (minuti)
Gestione dell’ordine	20
Analisi Modello 3 inviato da Operatore e verifica piano di posa	40
Aggiornamento BD	30
Sopralluogo in campo (40% dei casi):	60
<i>spostamento del tecnico specialista – andata e ritorno</i>	60
<i>verifica di coerenza lavori a cura OAO</i>	90
Totale	150

56. Inoltre, per quanto riguarda gli ulteriori due contributi *una tantum*, tra loro alternativi, FiberCop ha rappresentato che:

- il contributo *una tantum* di FiberCop verso l’Operatore, pari a 19,60 euro, remunera l’Operatore del costo della scatola di derivazione che l’operatore posa contestualmente alla realizzazione del Punto di Consegna e al passaggio del cavo;
- il contributo *una tantum* dell’Operatore verso FiberCop, pari a 153,73 euro, remunera FiberCop per le attività di realizzazione del Punto di Consegna. Tale contributo non è corrisposto in caso di realizzazione del Punto di Consegna a cura dell’Operatore.

FiberCop ha fatto, altresì, presente che i suddetti due contributi *una tantum* sono già previsti nell’offerta di riferimento 2023 (tabella 13 e tabella 16) per il servizio di accesso alla Tratta di Adduzione.

57. Tanto premesso, l’Autorità ribadisce che le modalità di accesso all’armadietto devono essere conformi alle linee guida definite con la delibera n. 19/24/CIR che ha previsto la possibilità di transito del cavo dell’operatore nell’armadietto di FiberCop attraverso un foro da realizzare a cura di FiberCop (o dalle imprese da essa incaricate). Si sottolinea, in particolare, che tale modalità di transito del cavo in fibra ottica dell’operatore all’interno della chiostrina di FiberCop è stata definita

dalla delibera n. 19/24/CIR sulla base dei criteri di ragionevolezza ed efficienza tecnica ed economica e, unitamente ad altre misure, a garanzia dell'integrità degli impianti già realizzati. Del resto, l'Autorità osserva che la nuova modalità di accesso proposta da FiberCop nelle OR 2024-2025 determinerebbe un non giustificato onere in capo all'operatore richiedente l'accesso, sia in termini di tempistiche che di costi per la realizzazione del punto di consegna. Inoltre, nel caso di tratta di adduzione di FiberCop esistente, l'operatore potrebbe comunque ritenere di utilizzare tale tratta per accedere alla chiostrina e, quindi, anche in considerazione del ridotto numero di operatori potenzialmente interessati al servizio (nel corso dei procedimenti passati vi è stato un solo operatore che ha mostrato un effettivo interesse), l'occorrenza e la numerosità di fori nell'armadietto, nel caso di tratta di adduzione di FiberCop esistente, dovrebbe essere limitata. L'Autorità ritiene, pertanto, che le condizioni tecniche di offerta del servizio di transito nell'armadietto previste da FiberCop nelle offerte di riferimento per gli anni 2024 e 2025 debbano essere allineate a quanto previsto nell'offerta di riferimento per l'anno 2023 ripubblicata in data 10 gennaio 2025 alla luce delle indicazioni dell'Autorità di cui al precedente punto 49.

58. Per quanto specificatamente riguarda le condizioni economiche per il servizio di transito nell'armadietto, si richiama che la delibera n. 19/24/CIR ha previsto un contributo *una tantum*, pari a 64 €, a remunerazione delle attività in capo a FiberCop per la realizzazione del foro nell'armadietto (corrispondente ad un tempo medio di attività di circa 1,5 h per lo spostamento del tecnico e l'esecuzione dell'attività). Sono quindi da eliminare, secondo quanto rappresentato al precedente punto 57, i contributi *una tantum* relativi alla realizzazione del punto di consegna riportati da FiberCop nella tabella 32 delle OR 2024 e 2025. Si richiama, altresì, che l'Autorità, in esito agli approfondimenti svolti (di cui al precedente punto 49), si è riservata di svolgere, nell'ambito del presente procedimento, la valutazione dei costi in capo a FiberCop per ulteriori attività dalla stessa effettivamente svolte, quali le attività di gestione delle richieste degli operatori di accesso all'armadietto³⁰. A tal riguardo, l'Autorità fornirà le valutazioni di merito in esito alla presente consultazione pubblica, nel corso della quale potranno essere acquisiti ulteriori elementi di informazione.

³⁰ Trattasi delle attività svolte da FiberCop inerenti alla gestione della richiesta inviata dall'operatore attraverso il Modello 2 "Verbale di richiesta del Transito in Armadietto", all'analisi e gestione del Modello 3 "Verbale di consegna e accettazione del Transito in Armadietto" inviato dall'operatore a completamento dei lavori, e all'aggiornamento sui propri sistemi degli accessi richiesti dall'operatore. L'Autorità ritiene, invece, in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 19/24/CIR, che l'attività di sopralluogo prevista da FiberCop per la verifica dell'intervento svolto dall'operatore non sia strettamente necessaria, atteso che l'operatore è tenuto, a conclusione dei lavori svolti, a fornire a FiberCop (proprio al fine di consentire alla stessa le relative verifiche da remoto) evidenza fotografica che mostri il contenuto all'interno dell'armadietto sia prima che dopo l'attività svolta, oltre per il fatto che qualora FiberCop dovesse riscontrare che l'Operatore abbia eseguito le attività in modo non conforme potrà richiedere allo stesso una penale il cui valore è proprio proporzionale ai costi delle eventuali attività di verifica svolte in loco. Si precisa, altresì, che le attività di verifica, sottoscrizione e trasmissione del Modello 2, devono essere svolte da FiberCop in modo da garantire il rispetto della data indicata dall'operatore per l'accesso all'armadietto.

II.4 Servizio di accesso ai pozzetti/camerette di FiberCop

59. Si richiama che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della delibera n. 114/24/CONS, FiberCop, con riferimento sia alla rete di accesso che alla rete di *backhaul* passiva, è tenuta a fornire l'accesso ai seguenti elementi di rete:

“cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, palificazioni, etc., per la realizzazione di collegamenti trasmissivi di backhaul su portanti fisici e per la realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. A tal fine, TIM/FiberCop consente agli OAO di poter collocare, nei pozzetti e/o camerette di TIM/FiberCop, gli apparati passivi - quali muffole, splitter, etc. - compatibilmente con gli spazi disponibili e con la necessità di salvaguardare l'integrità e sicurezza degli apparati ivi già installati”.

60. FiberCop, pertanto, ha previsto nell'ambito dell'offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN per l'anno 2025 sez. 9.1 (analoga previsione è riportata nell'offerta di riferimento per i servizi di *backhaul* 2025) che:

“Con riferimento alla delibera 114/24/CONS, art. 25, comma 2, FiberCop consente all'Operatore, quale prestazione accessoria alla concessione in IRU del Minitubo, la possibilità di collocare, nei pozzetti/camerette di FiberCop lungo la tratta del Minitubo oggetto di richiesta, un singolo apparato passivo (es. muffola, splitter) per pozzetto/cameretta. Ciò sarà consentito, laddove possibile, compatibilmente con:

- le dimensioni del pozzetto/cameretta;*
- lo spazio disponibile nel pozzetto/cameretta, al netto di quello riservato a FiberCop per sviluppi di rete;*
- le dimensioni dell'apparato passivo dell'Operatore e della sua manovrabilità all'interno del pozzetto/cameretta;*
- la necessità di salvaguardare l'integrità e sicurezza degli apparati ivi già installati.*

Le modalità tecnico-operative dovranno essere concordate con gli Operatori nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico”.

61. Al riguardo l'Autorità, nel condividere che le modalità tecnico-operative di accesso ai pozzetti/camerette di FiberCop per la collocazione di apparati passivi degli operatori debbano essere definite nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico (da avviarsi alla conclusione del presente procedimento), si riserva di svolgere nel corso della presente consultazione pubblica ulteriori approfondimenti sul tema, nell'ambito della quale potrà essere acquisito da parte dei soggetti interessati ogni utile elemento di informazione.

Ciò premesso, si richiede agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di FiberCop per i servizi di accesso NGAN per gli anni 2024 e 2025,

oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento.

III. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCop PER I SERVIZI DI BACKHAUL PER GLI ANNI 2024 E 2025

62. In data 18 luglio 2024 e 29 ottobre 2024, FiberCop ha rispettivamente i) ripubblicato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, l'offerta di riferimento per i servizi di *backhaul* del Mercato 1B per l'anno 2024 e ii) pubblicato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS, l'offerta di riferimento per i servizi di *backhaul* del Mercato 1B per l'anno 2025.
63. Si riportano, di seguito, le verifiche e gli approfondimenti, nonché i preliminari orientamenti dell'Autorità.

III.1 Canoni dei servizi di *backhaul*

64. L'Autorità rileva che i canoni delle infrastrutture di posa di *backhaul*, per gli anni 2024 e 2025, sono stati allineati da FiberCop a quanto previsto per le infrastrutture di posa locali per gli stessi anni (ciò in linea con quanto previsto negli anni precedenti).
65. I canoni delle fibre ottiche di *backhaul* per gli anni 2024 e 2025, come richiamato nella seguente Tabella 3, sono stati posti da FiberCop sostanzialmente in linea con quelli approvati per l'anno 2023 con la delibera n. 19/24/CIR.

	IRU 5 anni (€/m)	IRU 10 anni (€/m)	IRU 15 anni (€/m)	IRU 20 anni (€/m)
Anno 2023: 1 coppia di fibre ottiche di backhaul (delibera n. 19/24/CIR)	0,46	0,78	1,01	1,16
Anno 2024: 1 coppia di fibre ottiche di backhaul (proposta FiberCop)	0,46	0,79	1,01	1,17
Anno 2025: 1 coppia di fibre ottiche di backhaul (proposta FiberCop)	0,46	0,79	1,01	1,17

Tabella 3: Canoni delle fibre ottiche di backhaul per l'anno 2023 e proposta FiberCop per gli anni 2024 e 2025

66. Al riguardo, l'Autorità ritiene, fermo restando il modello di costo adottato negli anni precedenti³¹, che le suddette condizioni economiche debbano essere aggiornate, vedasi seguente Tabella 4, sulla base delle evidenze contabili di CoRe 2023 (al momento ultime disponibili) fornite da FiberCop nel corso delle attività preistruttorie e WACC pari al 7,49% ai sensi della delibera n. 114/24/CONS.

	IRU 5 anni (€/m)	IRU 10 anni (€/m)	IRU 15 anni (€/m)	IRU 20 anni (€/m)
Anno 2024 (dal 6 maggio): 1 coppia di fibre ottiche di backhaul	0,45	0,76	0,97	1,12
Anno 2025: 1 coppia di fibre ottiche di backhaul	0,45	0,76	0,97	1,12

Tabella 4: Orientamenti AGCOM circa i canoni delle fibre ottiche di backhaul per gli anni 2024 e 2025

Si rileva, in particolare, un canone IRU 15 anni, per gli anni 2024 e 2025, pari a 0,97 €/metro/coppia (ovvero in riduzione del circa 3,32% rispetto al corrispondente costo approvato per l'anno 2023).

III.2 Contributi una tantum dei servizi di backhaul

67. I contributi *una tantum* di cui alle offerte di riferimento per i servizi di *backhaul*, per gli anni 2024 e 2025, sono stati allineati da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera d, della delibera n. 114/24/CONS a quanto relativamente approvato per l'anno 2023 con la delibera n. 19/24/CIR. Parimenti, il costo orario della manodopera, per gli anni 2024 e 2025, è stato allineato da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera e, della delibera n. 114/24/CONS, a quello approvato per l'anno 2023 (42,98 €/h).
68. Con particolare riferimento ai contributi *una tantum* relativi agli studi di fattibilità e all'aggiornamento della cartografia, si rimanda a quanto in precedenza rappresentato in merito agli analoghi contributi per i servizi di accesso NGAN (precedenti punti 43-44).

³¹ Si richiama che l'Autorità, con la delibera n. 19/24/CIR, ha approvato le condizioni economiche per le fibre ottiche di *backhaul* per l'anno 2023 a partire dai costi annui di una coppia di fibre nella rete di giunzione registrati nell'ambito del consuntivo di contabilità regolatoria 2022 pari a circa 0,113 €/metro/coppia (comprensivi degli ammortamenti degli *asset* (cavi e infrastrutture di posa), della remunerazione del capitale investito al WACC per l'anno 2023 previsto dalla delibera n. 132/23/CONS (7,4%), nonché dei costi di esercizio e manutenzione preventiva e correttiva "ordinaria" della rete di giunzione di *backhaul*). Per la definizione dell'IRU a 15 anni per l'anno 2023 (1,01 €/metro/coppia) è stato, quindi, calcolato il valore attualizzato dei costi annui suddetti applicando un tasso di attualizzazione pari al WACC regolamentato (7,4%).

III.3 Riserva di fibre ottiche di *backhaul*

69. Nel corso delle attività preistruttorie, un operatore, nel richiamare che FiberCop prevede in offerta di riferimento per le fibre ottiche di *backhaul* una riserva di 10 fibre per proprie esigenze di sviluppo, ha segnalato che la stessa, strumentalizzando tale previsione, sta implementando una strategia di diniego ai servizi regolamentati con l'obiettivo di costringere gli operatori ad acquistare il medesimo servizio (non disponibile attraverso l'OR per via della riserva) su base commerciale a costi più elevati, con un impatto negativo sul processo di infrastrutturazione degli operatori e sulla contendibilità del mercato. L'operatore, nel ritenere tale previsione né ragionevole né giustificata, anche alla luce della separazione societaria TIM/FiberCop che fa venir meno l'esigenza di una eventuale riserva a favore di TIM, ha richiesto l'eliminazione di tale restrizione e che, quindi, conseguentemente, FiberCop renda disponibile a tutti gli operatori, su base non discriminatoria, tutte le fibre di *backhaul* nella propria disponibilità a condizioni economiche regolamentate.
70. Sul punto si richiama che l'Autorità, con la delibera n. 19/24/CIR (punto 148), ha evidenziato che la riserva, per ogni collegamento di *backhaul*, di almeno 10 fibre ottiche per esigenze di sviluppo di TIM (ora FiberCop), è prevista sin dalla prima offerta di riferimento per i servizi di *backhaul* risalente all'anno 2016 (approvata con la delibera n. 72/17/CIR) senza che ciò abbia determinato particolari restrizioni per il mercato. L'Autorità, tuttavia, con la medesima delibera n. 19/24/CIR, ha evidenziato che, qualora alla luce di un maggior utilizzo da parte degli operatori dei suddetti servizi di *backhaul*, dovessero emergere concrete criticità, le stesse potranno essere segnalate all'Autorità per le conseguenti misure del caso. Ciò premesso, l'Autorità chiarisce innanzitutto che un'eventuale riserva ha ragion d'essere per consentire a FiberCop di far fronte ad eventuali future esigenze di sviluppo della propria rete e non tanto per consentire alla stessa di fornire il medesimo servizio a condizioni commerciali. Ciò chiarito, considerato che i servizi di *backhaul* rappresentano un *input* essenziale per lo sviluppo alternativo delle reti degli operatori e comunque necessari ad assicurare un'adeguata competizione infrastrutturale garantendo agli stessi la possibilità di investire in reti di proprietà, accrescendone la presenza a livello locale, l'Autorità, preso atto delle rinnovate esigenze manifestate da parte del mercato e del grado di infrastrutturazione già raggiunto da FiberCop, ritiene che FiberCop debba, ragionevolmente, ridurre tale riserva di almeno il 50% prevedendo, quindi, per ogni collegamento di *backhaul*, la riserva (da applicare in maniera non discriminatoria a tutti gli operatori richiedenti) di non più di 5 fibre ottiche per future esigenze di sviluppo della propria rete.

Ciò premesso, si richiede agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di FiberCop per i servizi di backhaul per gli anni 2024 e 2025, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento.

IV. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOP PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO IN RAME PER GLI ANNI 2024 E 2025

71. In data 15 luglio 2024 e 30 ottobre 2024, FiberCop ha rispettivamente i) ripubblicato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, l'offerta di riferimento per i servizi di accesso all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche del Mercato 1B per l'anno 2024 e ii) pubblicato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS, l'offerta di riferimento per i servizi di accesso all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche del Mercato 1B per l'anno 2025.
72. Si riportano, di seguito, le verifiche e gli approfondimenti, nonché i preliminari orientamenti dell'Autorità.

IV.1 Canoni dei servizi di accesso disaggregato

73. L'Autorità rileva che nelle offerte di riferimento, per gli anni 2024 e 2025, FiberCop ha riportato dei canoni dei servizi di accesso disaggregato (anno 2024: ULL: 9,91 €/mese; SLU: 5,89 €/mese - anno 2025: ULL: 10,03 €/mese; SLU: 6,09 €/mese) che risultano essere in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 114/24/CONS (art. 40, commi 1 e 2)³².

IV.2 Contributi una tantum di attivazione, disattivazione e migrazione, dei servizi SLU e ULL

74. Si richiama che i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione, dei servizi SLU e ULL, e i contributi da questi dipendenti, sono valutati, per gli anni 2024 e 2025, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c, della delibera n. 114/24/CONS, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS³³.

³² Due coppie simmetriche in rame (ULL): 19,82 €/mese per l'anno 2024 e 20,06 €/mese per l'anno 2025; Due coppie simmetriche in rame (SLU): 11,78 €/mese per l'anno 2024 e 12,18 €/mese per l'anno 2025.

³³ Si richiama, in particolare, che ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4, della delibera n. 321/17/CONS:

- *“Il prezzo nazionale della componente on field dei servizi di provisioning, approvato nell'ambito dell'Offerta di Riferimento, è ottenuto a partire dalla media ponderata, con i volumi di cui al comma 6, del valore medio nazionale di tutti i contratti stipulati con tutte le Imprese System (utilizzate per la fornitura di servizi wholesale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. c), e retail), per ciascun servizio oggetto di disaggregazione, e del costo del corrispondente servizio accessorio proposto da Telecom Italia (ora FiberCop) per l'approvazione dell'Autorità, e formalizzato secondo le modalità e i termini di cui al successivo comma 4”* (art. 10, comma 3, delibera n. 321/17/CONS).
- *“Il costo del servizio accessorio di provisioning, di attivazione e disattivazione, fornito da Telecom Italia System, è formulato e sottoposto all'approvazione dell'Autorità secondo gli stessi termini di rappresentazione e formalizzazione utilizzati dalle Imprese System utilizzate da Telecom Italia. Nell'approvazione dell'Offerta di Riferimento l'Autorità valuta l'efficienza dei costi presentati da Telecom Italia anche alla luce del confronto con i contratti delle Imprese System. Tale previsione si applica anche ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2017”* (art. 10, comma 4, delibera n. 321/17/CONS).

75. Si rileva, in particolare, che nelle offerte di riferimento, per gli anni 2024 e 2025, FiberCop ha allineato i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione, dei servizi SLU e ULL, e i contributi da questi dipendenti, a quanto relativamente approvato per l'anno 2023 con la delibera n. 19/24/CIR.
76. A tale ultimo riguardo, si richiama, in particolare, che l'Autorità, con delibera n. 19/24/CIR, ha svolto le valutazioni dei contributi *una tantum* di attivazione dei servizi ULL/SLU per l'anno 2023 sulla base dell'analogo modello di costo adottato negli anni precedenti (vedasi delibere n. 34/18/CIR, n. 100/19/CIR, n. 284/20/CIR, n. 39/22/CONS), ovvero sulla base della media pesata (delle lavorazioni svolte rispettivamente dalla Manodopera d'Impresa e dalla Manodopera Sociale) tra i costi dei System "esterni" ed i costi di TIM (ora FiberCop) System "interno". Nel dettaglio, con la delibera n. 19/24/CIR, l'Autorità ha definito i contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU per l'anno 2023, considerando:
- i. per la componente di costo relativa alle attività svolte da Manodopera d'Impresa (MOI), il capitolato d'appalto per i lavori di *delivery* vigente sin dal 2016³⁴ e un fattore di valorizzazione dei "punti" pari a 0,269 €/punto, non essendo intervenute nel corso dell'anno 2023 variazioni nei contratti stipulati da TIM con le imprese System per le attività *on-field* di *provisioning* in regime disaggregato tali da richiedere una modifica rispetto a quanto considerato negli anni precedenti;
 - ii. per la componente di costo relativa alle attività svolte da Manodopera Sociale (MOS), in linea con quanto svolto negli anni passati e in ottica di efficientamento dei costi, il medesimo capitolato adottato per i System esterni e medesimo fattore di valorizzazione dei "punti" pari a 0,269 €/punto;
 - iii. essendo la valorizzazione del "punto" la stessa per MOS e MOI non ha avuto rilievo, ai fini dei prezzi 2023, la percentuale di lavorazione MOS/MOI;
 - iv. percentuali di realizzazioni per aree/tipologie d'impianto (nell'ambito dei contributi di attivazione ULL/SLU su Linea Non Attiva - LNA) aggiornate all'anno 2022³⁵;

³⁴ Si rimanda, per gli specifici costi derivanti dai capitolati con le imprese di rete, a quanto riportato nelle delibere n. 653/16/CONS e n. 34/18/CIR.

³⁵ Si richiama che nell'ambito del capitolato d'impresa, su cui si basano *inter alia* le condizioni economiche dei contributi di attivazione ULL/SLU su LNA, le attività *on-field* (per i dettagli si rimanda alla delibera n. 653/16/CONS) relative all'attivazione ULL e SLU su LNA sono distinte in:

- realizzazione in area A: area con prevalenza di impianti da realizzare in colonna montante (punti 283 nel caso di attivazione ULL LNA, punti 233 nel caso di attivazione SLU LNA);
- realizzazione in area B: area con prevalenza di impianti da realizzare in rete aerea su edificio (punti 355 nel caso di attivazione ULL LNA, punti 298 nel caso di attivazione SLU LNA);

- v. costo di gestione dell'ordine (Gord) pari a 3,77 €³⁶;
- vi. oneri, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 321/17/CONS³⁷, connessi all'implementazione delle misure di disaggregazione, pari a 0,141 €/ordine (da applicare a tutti gli ordini di attivazione/cessazione ULL/SLU gestiti in modalità disaggregata e non disaggregata, oltre che sugli ordini WLR/bitstream/VULA), ovvero un *mark-up*, rispetto al costo di gestione dell'ordine per l'anno 2023 (3,77 €), del 3,74%³⁸;

-
- realizzazione in area C: area con prevalenza di impianti da realizzare in rete aerea (punti 541 nel caso di attivazione ULL LNA, punti 470 nel caso di attivazione SLU LNA).

Ai fini dei prezzi 2023, è stata considerata, sia per i servizi ULL che SLU, sulla base di dati aggiornati all'anno 2022, la seguente distribuzione: 25,16% area A, 36,91% area B, 37,92% area C.

Si richiama, altresì, che sulla base di tale distribuzione si ottiene il costo medio sostenuto da TIM (ora FiberCop) verso l'impresa per le attività *on-field* relative all'attivazione ULL/SLU LNA che è comprensivo dell'eventuale realizzazione del raccordo d'abbonato che, essendo già remunerato nell'ambito dei canoni d'accesso, va sottratto secondo la formula indicata al punto 70 della delibera n. 653/16/CONS: $OF = Cm - X\% \cdot R$, ove OF è il costo delle attività *on-field* svolte dall'impresa al netto del costo del raccordo d'abbonato; Cm è il costo medio sostenuto da TIM (ora FiberCop) verso l'impresa per l'attivazione ULL/SLU LNA comprensivo dell'eventuale costruzione del raccordo; X% è la percentuale dei casi in cui è necessaria la realizzazione del raccordo d'abbonato (62,2%); R è il costo medio del raccordo d'abbonato (108 €, come indicato con delibera n. 284/20/CIR, punti 34 e 52). Nella Tabella che segue si riporta la ricostruzione del costo delle attività *on-field* svolta ai fini delle condizioni economiche del contributo di attivazione ULL LNA per l'anno 2023.

	Punti	FdV	Valore punti in Euro	% utilizzo	Costo medio	Costo al netto raccordo
area A - impianto in colonna montante	283	0,269	76,13	25,16%	109,59	42,41
area B - impianto in rete aerea su edificio	355	0,269	95,50	36,91%		
area C - impianto in rete aerea	541	0,269	145,53	37,92%		

³⁶ Si richiama che ai fini della valorizzazione dei contributi *una tantum* per l'anno 2023, l'Autorità ha approvato, con la delibera n. 19/24/CIR, sulla base dei dati contabili 2022 ed efficientando la componente di costo relativa agli *Opex* (incidenza sui costi unitari pari al 10%), un costo di gestione dell'ordine pari a 3,77 €.

³⁷ Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 321/17/CONS, sono “*riconosciuti a Telecom Italia (ora FiberCop) tutti i costi relativi alle attività d'intermediazione, di controllo, di gestione e di tracciabilità delle attività delle Imprese System, nonché i costi relativi alle attività di coordinamento e di monitoraggio del sistema complessivo sul territorio nazionale*”.

³⁸ Si richiama che, con la delibera n. 284/20/CIR, l'Autorità ha evidenziato che la modalità di recupero degli oneri connessi all'implementazione delle misure di disaggregazione deve essere basata su un principio di equità e non discriminazione. Nello specifico, essendo la disaggregazione una misura regolamentare di cui tutti gli OAO potenzialmente possono fruire, l'Autorità ha ritenuto, nell'ambito della delibera n. 284/20/CIR, che il costo incrementale sostenuto da TIM (ora FiberCop), circa 450.000 euro annuo nel 2019, corrispondente al costo di 7 FTE (*Full Time Equivalent*) a livello nazionale, debba essere ripartito su tutti gli ordini *wholesale* (attivazioni, cessazioni e trasformazioni) che nella loro valorizzazione includono il costo di gestione dell'ordine. In altri termini, il costo conseguente alla disaggregazione dei servizi deve

vii. costo della *Policy di contatto* (nell'ambito dei contributi *una tantum* di attivazione ULL e SLU su LNA) pari a 2,15 €, valorizzato considerando un tempo medio di attività pari a 3 minuti e il costo orario della manodopera 2023³⁹.

77. Ciò premesso, l'Autorità ritiene che le condizioni economiche, per gli anni 2024 e 2025, dei contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU (Linea attiva e Linea non attiva) debbano essere determinate sulla base dell'analogo modello di costo adottato per l'anno 2023 con delibera n. 19/24/CIR (vedasi precedente punto 76) considerando, tenuto conto della conferma, per gli anni 2024 e 2025, del costo di gestione dell'ordine (ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, art. 12, comma 2, lettera d)⁴⁰ e del costo orario della manodopera (ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, art. 12, comma 2, lettera e) così come approvati per l'anno 2023, l'aggiornamento dei seguenti parametri di *input*:

- *Valorizzazione del "punto"*: l'Autorità ritiene che, ai fini della valorizzazione dei contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU (Linea attiva e Linea non attiva) per l'anno 2025, debba considerarsi, sia per le componenti di costo relative alle attività svolte da Manodopera d'impresa che per quelle svolte da Manodopera sociale, un fattore di valorizzazione dei "punti" pari a 0,270 €/punto (anziché 0,269 €/punto valido fino all'anno 2024), ciò sulla base nei rinnovi contrattuali (che hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2025) effettuati, in applicazione dell'art. 21 della delibera n. 114/24/CONS, da FiberCop con le imprese System, a seguito della riduzione a 64 del numero di Aree di Cantiere, per le attività *on-field* di *provisioning* in regime disaggregato;
- *Percentuali di realizzazioni per aree/tipologie d'impianto*: l'Autorità ritiene, in linea con quanto svolto negli anni precedenti, che i contributi di attivazione ULL/SLU su Linea Non Attiva, per gli anni 2024 e 2025, debbano essere definiti

essere ripartito non solo sugli ordinativi di attivazione ULL/SLU gestiti in modalità disaggregata ma su tutti gli ordini di attivazione/cessazione ULL/SLU gestiti in modalità disaggregata e non disaggregata, oltre che sugli ordini WLR/bitstream/VULA. Ai fini della valorizzazione dei contributi *una tantum* per l'anno 2023 l'Autorità, con la delibera n. 19/24/CIR, ha approvato un costo pari a 0,141 €/ordine ottenuto, in continuità con gli anni precedenti, considerando l'impiego di 7 risorse FTE a livello nazionale e portando in conto i volumi aggiornati al 2022 e l'incremento del costo diretto della manodopera che ha visto un aumento nel 2022 (funzionale ai prezzi 2023) di circa il 3,56% rispetto a quanto considerato ai fini dei prezzi 2021 (passando complessivamente per 7 FTE da circa 450 mila euro a circa 466 mila euro).

³⁹ L'attività di presa di appuntamento o *Policy di contatto* (ovvero l'attività di contatto con il cliente finale per fissare l'appuntamento a casa cliente per le conseguenti attività *on-field*), può essere oggetto di disaggregazione (ovvero tale attività può essere svolta autonomamente dall'OAO o da un soggetto da esso direttamente incaricato) così come previsto nell'ambito del processo di disaggregazione definitiva per il *provisioning* dei servizi ULL/SLU. Pertanto, nel caso in cui l'OAO decida di disaggregare - ai sensi della delibera n. 321/17/CONS - l'attività di *Presa Appuntamento* (ovvero se tale attività è svolta autonomamente dall'OAO o da un soggetto da esso direttamente incaricato), ai contributi UT su LNA ULL e SLU deve essere decurtato, qualora incluso, il relativo costo.

⁴⁰ L'Autorità ritiene che anche gli oneri connessi all'implementazione delle misure di disaggregazione debbano parimenti, considerata la stabilità del costo di gestione dell'ordine definita dalla delibera n. 114/24/CONS, considerarsi, per gli anni 2024 e 2025, pari a quelli approvati per l'anno 2023.

considerando, sulla base di quanto fornito da FiberCop nel corso delle attività preistruttorie su richiesta dell'Autorità, le suddette percentuali aggiornate rispettivamente all'anno 2023 (ai fini dei prezzi 2024) e all'anno 2024 (ai fini dei prezzi 2025). Nella Tabella 5 che segue è riportato l'aggiornamento delle suddette percentuali, ai fini delle condizioni economiche per gli anni 2024 e 2025, e un confronto con quelle considerate ai fini dei prezzi approvati per l'anno 2023.

	Anno 2023 (dati 2022)	Anno 2024 (dati 2023)	Anno 2025 (dati 2024)
Realizzazione in area A (area con prevalenza di impianti da realizzare in colonna montante)	25,16%	23,58%	21,05%
Realizzazione in area B (area con prevalenza di impianti da realizzare in rete aerea su edificio)	36,91%	39,65%	41,49%
Realizzazione in area C (area con prevalenza di impianti da realizzare in rete aerea).	37,92%	36,77%	37,46%

Tabella 5: Percentuali di realizzazioni per aree/tipologie di impianto

78. Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerato in particolar modo l'aggiornamento del fattore di valorizzazione del "punto" per l'anno 2025 e delle percentuali di realizzazione per aree/tipologia di impianto nell'ambito dei contributi di attivazione su LNA per gli anni 2024 e 2025, l'Autorità ritiene che FiberCop debba riformulare le condizioni economiche, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, dei contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU (su linea attiva e non attiva) e di disattivazione⁴¹ secondo quanto indicato nella seguente Tabella 6 (colonne "Orientamenti AGCOM 2024" e "Orientamenti AGCOM 2025"). Conseguentemente, l'Autorità ritiene che FiberCop debba riformulare, secondo quanto previsto dalla delibera n. 34/18/CIR, i contributi *una tantum* da questi dipendenti (ad es. i contributi *una tantum* su due coppie ed i contributi di migrazione tecnologica)⁴². Nella Tabella 6 che segue è riportato anche un confronto con le

⁴¹ Si richiama che i contributi *una tantum* di disattivazione dei servizi ULL e SLU sono definiti, per gli anni 2024 e 2025, utilizzando gli analoghi modelli di costo adottati negli anni precedenti:

- Ccess-ULL= Gord (3,91 €) + % Grouping (57%) * 10 min (=Ts+2*T1+T2+2*T4+T5) * costo manodopera
- Ccess-SLU= Gord (3,91 €) + % Grouping (57%) * 13,15 min (=Ts+2*T1+T2+2*T4+T5) * costo manodopera

⁴² Secondo quanto previsto dalla delibera n. 34/18/CIR (punto D.42), il contributo di *migrazione massiva da ULL/BS/WLR a SLU* è ottenuto applicando al costo di attivazione SLU LA, approvato per l'anno di riferimento, una percentuale di riduzione, al variare di *N* accessi per area *cabinet*, pari a quella risultante

corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2023 (e riproposte da FiberCop per gli anni 2024 e 2025).

Contributi <i>una tantum</i>	AGCOM 2023	Orientamenti AGCOM 2024	Orientamenti AGCOM 2024 vs 2023	Orientamenti AGCOM 2025	Orientamenti AGCOM 2025 vs 2024
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL (con e senza portabilità) - Coppia Attiva	€ 22,74	€ 22,74	0,0%	€ 22,81	0,3%
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva (*)	€ 48,47	€ 48,21	-0,5%	€ 49,45	2,6%
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL (con e senza portabilità) - Coppia Attiva	€ 35,54	€ 35,54	0,0%	€ 35,65	0,3%
Contributo fornitura per 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva (*)	€ 70,54	€ 70,17	-0,5%	€ 71,98	2,6%
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi DECT senza portabilità (*)	€ 70,54	€ 70,17	-0,5%	€ 71,98	2,6%
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL (con e senza NP)	€ 7,99	€ 7,99	0,0%	€ 7,99	0,0%
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX	€ 11,26	€ 11,26	0,0%	€ 11,26	0,0%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale (con e senza portabilità del numero) - Coppia Attiva	€ 22,74	€ 22,74	0,0%	€ 22,81	0,3%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva (*)	€ 32,18	€ 31,94	-0,8%	€ 33,05	3,5%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale (con e senza portabilità del numero) - Coppia Attiva	€ 33,78	€ 33,78	0,0%	€ 33,89	0,3%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva (*)	€ 43,70	€ 43,36	-0,8%	€ 44,87	3,5%
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale (con e senza NP)	€ 9,28	€ 9,28	0,0%	€ 9,28	0,0%
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame e coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX a livello di sottorete locale	€ 11,73	€ 11,73	0,0%	€ 11,73	0,0%
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale con contestuale realizzazione della portabilità del numero	€ 22,74	€ 22,74	0,0%	€ 22,81	0,3%
Contributi Migrazioni "massive" da ULL (o bitstream o WLR) a SLU					
1	€ 22,74	€ 22,74	0,0%	€ 22,81	0,3%
3	€ 20,47	€ 20,47	0,0%	€ 20,53	0,3%
5	€ 16,60	€ 16,60	0,0%	€ 16,65	0,3%
10	€ 13,87	€ 13,87	0,0%	€ 13,91	0,3%
15	€ 12,96	€ 12,96	0,0%	€ 13,00	0,3%
20	€ 12,51	€ 12,51	0,0%	€ 12,55	0,3%

(*) Nel caso in cui l'OAo decida di disaggregare l'attività di Presa Appuntamento, ai costi dei contributi UT su LNA ULL e SLU (singola coppia) deve essere decurtato l'importo di 2,15 €. Conseguentemente, vanno determinati anche i costi nel caso di doppia coppia.

Tabella 6: Orientamenti AGCOM circa le condizioni economiche, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, dei contributi *una tantum* per i servizi di accesso disaggregato (attivazione, disattivazione, migrazione)

79. L'Autorità rileva, in particolare, un lieve aumento dei contributi *una tantum* di attivazione LA/migrazione dei servizi di accesso disaggregato (ULL e SLU) del circa 0,3%, nel 2025 rispetto al 2024, sostanzialmente per effetto dell'aumento del valore del "punto" (da 0,269 €/punto a 0,270 €/punto), nel 2024 tali contributi sono stabili rispetto al 2023. Aumenti maggiori, pari a circa il +2,6% (per ULL) e +3,5% (per SLU), si rilevano, nel 2025 rispetto al 2024, per i contributi *una tantum* di attivazione su LNA dove, all'effetto dell'aumento del valore del "punto", si aggiunge quello dell'aggiornamento delle percentuali di realizzazione per

nel 2016 e che deriva dall'efficienza ottenibile nel caso di migrazioni che coinvolgono più accessi (ad es. - 39% nel caso di migrazione verso SLU di 10 accessi per area *cabinet*). Inoltre, in linea con quanto previsto con delibera n. 34/18/CIR (punto D.46), i contributi di attivazione ULL/SLU su LA e LNA relative a 2 coppie (e per sistemi DECT) si ottengono applicando al corrispondente costo di attivazione su singola coppia, approvato per l'anno di riferimento, una percentuale di variazione (tra doppia e singola coppia) pari a quella risultante nelle valutazioni 2016.

aree/tipologia di impianto (tali contributi sono sostanzialmente stabili, a meno di una lieve riduzione, nel 2024 (a partire dal 6 maggio) rispetto al 2023). I contributi di disattivazione ULL e SLU sono, invece, stabili, nel 2025 e nel 2024 rispetto al 2023.

IV.3 I restanti contributi una tantum per i servizi di accesso disaggregato

80. I restanti contributi *una tantum* relativi ai servizi di accesso disaggregato, ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto 78, sono stati allineati da FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera d, della delibera n. 114/24/CONS, a quanto relativamente approvato per l'anno 2023 con delibera n. 19/24/CIR. Parimenti, il costo orario della manodopera, per gli anni 2024 e 2025, è stato allineato da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera e, della delibera n. 114/24/CONS, a quello approvato per l'anno 2023 (42,98 €/h)⁴³.

Ciò premesso, si richiede agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di FiberCop per i servizi di accesso disaggregato per gli anni 2024 e 2025, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento.

V. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOPI PER I SERVIZI DI COLOCAZIONE PER GLI ANNI 2024 E 2025

81. In data 15 luglio 2024 e 30 ottobre 2024, FiberCop ha rispettivamente i) ripubblicato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, l'offerta di riferimento per i servizi di collocazione del Mercato 1B per l'anno 2024 e ii) pubblicato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS, l'offerta di riferimento per i servizi di collocazione del Mercato 1B per l'anno 2025.
82. Si riportano, di seguito, le verifiche e gli approfondimenti, nonché i preliminari orientamenti dell'Autorità.

V.1 Canoni dei servizi di collocazione

Servizi di alimentazione e condizionamento

83. L'Autorità rileva che i costi relativi agli impianti dei servizi di alimentazione e condizionamento e i relativi costi di commercializzazione (“costi specifici OAO”) sono stati determinati da FiberCop per gli anni 2024 e 2025:

⁴³ Il contributo di intervento a vuoto in *provisioning* (*on-field* e *on-call*), per gli anni 2024 e 2025, è stato allineato da FiberCop, analogamente a quanto previsto per gli anni precedenti, al costo di gestione dell'ordine per tali anni (pari a 3,77 €).

- applicando, per quanto riguarda il *servizio di alimentazione in corrente continua forfetaria – fornitura con impianti di FiberCop*, una riduzione, dal 6 maggio 2024 (data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS), del 7% rispetto alle corrispondenti condizioni economiche approvate per l'anno 2023, ciò in linea con quanto previsto dalla delibera n. 114/24/CONS (art. 12, comma 2, lettera g). Analoga riduzione, dal 6 maggio 2024, è stata prevista da FiberCop per il *servizio di alimentazione in corrente continua forfetaria – fornitura con impianti di FiberCop e con limitatore di potenza installato a cura dell'operatore* e per il *servizio di alimentazione in corrente continua a consumo – fornitura con impianti di FiberCop*. Per l'anno 2025, si rileva invece che FiberCop non ha applicato, per tali servizi, la riduzione annua del 7% parimenti prevista per tale anno dall'art. 12, comma 2, lettera g, della delibera n. 114/24/CONS⁴⁴;
- applicando, per gli anni 2024 e 2025, per quanto riguarda il *servizio di alimentazione in corrente continua forfetaria e a consumo – fornitura con stazione di energia e batterie degli operatori*, le medesime condizioni economiche approvate per l'anno 2023, in linea con quanto previsto dalla delibera n. 114/24/CONS (art. 12, comma 2, lettera f);
- applicando, per gli anni 2024 e 2025, per quanto riguarda il *servizio di climatizzazione forfetaria e a consumo*, le medesime condizioni economiche approvate per l'anno 2023, in linea con quanto previsto dalla delibera n. 114/24/CONS (art. 12, comma 2, lettera f).

84. La componente di costo relativa all'energia elettrica dei servizi di alimentazione e condizionamento, per l'anno 2024, è stata posta da FiberCop, nell'ambito della relativa offerta di riferimento, pari a 0,1706 €/kWh ai sensi della delibera n. 19/24/CIR (art. 7, comma 3), valore - quest'ultimo - ottenuto a partire dalle fatture di Telenergia relative al primo trimestre dell'anno 2024 e al netto della quota trimestrale dei crediti d'imposta che, ai sensi della medesima delibera n. 19/24/CIR, devono essere allocati ai fini dei prezzi per l'anno 2024. Al riguardo, l'Autorità richiama che la componente di costo relativa all'energia elettrica per l'anno 2024 deve essere rivalutata, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi della delibera n. 19/24/CIR (art. 1, comma 4 e art. 7, comma 3), sulla base del costo medio annuale risultante dalle fatture di Telenergia relative all'intero anno 2024 e tenuto conto dell'ammontare complessivo (52,86 milioni di euro) relativo ai crediti d'imposta,

⁴⁴ “...con riferimento alla componente del canone annuo dei costi degli impianti specifici OAO nell'ambito del servizio di alimentazione in c.c. “forfetaria” per modulo standard N3, per la voce “Fornitura con impianti di Telecom Italia”, TIM (ora FiberCop) applica una riduzione annua dei prezzi pari al 7% per il periodo 2024-2025, a partire dal prezzo approvato per il 2023...”.

che risulta essere pari a 0,1772 €/kWh (-12,4% rispetto a 0,2023 €/kWh approvato per l'anno 2023)⁴⁵.

85. La componente di costo relativa all'energia elettrica dei servizi di alimentazione e condizionamento, per l'anno 2025, è stata posta da FiberCop, nell'ambito della relativa offerta di riferimento, pari a 0,2186 €/kWh, così come risultante dalle fatture di Telenergia relative al periodo gennaio-settembre 2024, disponibili al momento della pubblicazione dell'offerta di riferimento 2025, e senza considerare i crediti d'imposta allocati per l'anno 2024. Al riguardo, l'Autorità ritiene, coerentemente con quanto stabilito dalla delibera n. 114/24/CONS, che, nelle more dell'approvazione del costo medio annuo dell'energia elettrica per l'anno 2025 che verrà effettuata sulla base delle fatture di Telenergia per tale anno (e che avrà decorrenza retroattiva, ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, dal 1° gennaio 2025) e fatto salvo il meccanismo di pubblicazione trimestrale previsto all'art. 1, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, FiberCop debba applicare il costo medio dell'energia elettrica approvato per l'anno 2024 (senza considerare i crediti d'imposta allocati per tale anno) che risulta essere pari a 0,2199 €/kWh.
86. Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'Autorità ritiene di approvare, per gli anni 2024 e 2025, fatto salvo il *repricing* della componente di costo relativa all'energia elettrica per l'anno 2025 e quanto evidenziato ai successivi punti 88-89, le seguenti condizioni economiche per i servizi di alimentazione e condizionamento.

	ANNO 2024 (dal 1° gennaio al 5 maggio 2024)			
	Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OAO	Costo unitario a listino
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno
Servizi				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti FiberCop	1.034,07	1.553,34	45,83	2.633,23
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OAO	86,87	1.553,34	3,82	1.644,02
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,25 kW	258,52	388,33	11,46	658,31
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,30 kW	310,22	466,00	13,75	789,97
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,50 kW	517,03	776,67	22,92	1.316,62
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,60 kW	620,44	932,00	27,50	1.579,94
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,75 kW	775,55	1.165,00	34,37	1.974,92
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,90 kW	930,66	1.398,00	41,25	2.369,91
Servizio EE fornito con impianti FiberCop: quota fissa	1.034,07	-	45,83	1.079,90

⁴⁵ Si richiama, come da verifiche svolte ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera i, della delibera n. 114/24/CONS ed in attuazione della procedura di cui all'art. 1, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, che il costo unitario dell'energia elettrica nel II°, III° e IV° trimestre 2024, è risultato essere pari, al netto della quota trimestrale dei crediti d'imposta, rispettivamente, a 0,1704 €/kWh, 0,1908 €/kWh e 0,1754 €/kWh.

Servizio EE con staz. energia e batterie OAO: quota fissa	86,87	-	3,82	90,68
---	-------	---	------	--------------

Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	94,05	1.242,67	4,14	1.340,86
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	84,65	1.118,40	3,73	1.206,78
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	70,54	932,00	3,11	1.005,65
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	56,43	745,60	2,49	804,52
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	47,03	621,33	2,07	670,43
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	28,22	372,80	1,24	402,26
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	23,51	310,67	1,04	335,22

Servizio di Climatizzazione: quota fissa	94,05	-	4,14	98,19
--	-------	---	------	--------------

	ANNO 2024 (dal 6 maggio al 31 dicembre 2024)			
	Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OAO	Costo unitario a listino
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno
Servizi				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti FiberCop	961,68	1.553,34	42,62	2.557,64
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OAO	86,87	1.553,34	3,82	1.644,02
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,25 kW	240,42	388,33	10,66	639,41
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,30 kW	288,50	466,00	12,79	767,29
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,50 kW	480,84	776,67	21,31	1.278,82
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,60 kW	577,01	932,00	25,57	1.534,58
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,75 kW	721,26	1.165,00	31,97	1.918,23
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,90 kW	865,51	1.398,00	38,36	2.301,87
Servizio EE fornito con impianti FiberCop: quota fissa	961,68	-	42,62	1.004,30
Servizio EE con staz. energia e batterie OAO: quota fissa	86,87	-	3,82	90,68

Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	94,05	1.242,67	4,14	1.340,86
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	84,65	1.118,40	3,73	1.206,78
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	70,54	932,00	3,11	1.005,65
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	56,43	745,60	2,49	804,52
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	47,03	621,33	2,07	670,43
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	28,22	372,80	1,24	402,26
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	23,51	310,67	1,04	335,22

Servizio di Climatizzazione: quota fissa	94,05	-	4,14	98,19
--	-------	---	------	--------------

	ANNO 2025			
	Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OAO	Costo unitario a listino
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno
Servizi				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti FiberCop	894,36	1.927,64	39,64	2.861,65
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OAO	86,87	1.927,64	3,82	2.018,33
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,25 kW	223,59	481,91	9,91	715,41
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,30 kW	268,31	578,29	11,89	858,49
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,50 kW	447,18	963,82	19,82	1.430,82
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,60 kW	536,62	1.156,59	23,78	1.716,99
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,75 kW	670,77	1.445,73	29,73	2.146,23
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,90 kW	804,93	1.734,88	35,67	2.575,48
Servizio EE fornito con impianti FiberCop: quota fissa	894,36	-	39,64	934,00
Servizio EE con staz. energia e batterie OAO: quota fissa	86,87	-	3,82	90,68
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	94,05	1.542,11	4,14	1.640,31
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	84,65	1.387,90	3,73	1.476,28
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	70,54	1.156,59	3,11	1.230,23
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	56,43	925,27	2,49	984,19
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	47,03	771,06	2,07	820,15
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	28,22	462,63	1,24	492,09
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	23,51	385,53	1,04	410,08
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	94,05	-	4,14	98,19

Tabella 7: Orientamenti AGCOM circa le condizioni economiche per gli anni 2024 e 2025 per i servizi di alimentazione e condizionamento

87. L'Autorità rileva, pertanto, una riduzione per l'anno 2024, rispetto all'anno 2023, delle condizioni economiche del servizio di alimentazione in corrente continua forfettaria con *fornitura con impianti di FiberCop* e *fornitura con stazione di energia e batterie degli Operatori*, rispettivamente, del circa 10,36% (dal 6 maggio, fino al 5 maggio la riduzione è del 7,71%) e 11,80%. Il servizio di climatizzazione *forfetaria* è, invece, in riduzione, nel 2024 rispetto al 2023, del circa 11,60%. Per l'anno 2025, sostanzialmente per effetto dell'aumento del costo unitario dell'energia elettrica (in virtù del fatto che i prezzi approvati per l'anno 2024 risentono dell'effetto dei crediti d'imposta viceversa non previsti per l'anno 2025), si rileva un aumento, rispetto al 2024 (valori a partire dal 6 maggio), delle condizioni economiche del servizio di alimentazione in corrente continua forfettaria con *fornitura con impianti di FiberCop* e *fornitura con stazione di energia e batterie degli Operatori*, rispettivamente, del circa 11,89% e 22,77%. Il servizio di

climatizzazione *forfetaria* è, invece, in aumento, nel 2025 rispetto al 2024, del circa 22,33%.

Rapporto tra consumo di energia di condizionamento e di alimentazione

88. Nel corso delle attività preistruttorie, alcuni operatori, nel richiamare quanto indicato con la delibera n. 114/24/CONS⁴⁶, hanno ribadito, alla luce degli ammodernamenti degli impianti e dell'evoluzione nell'efficienza degli stessi, la necessità di un aggiornamento del rapporto tra consumo di energia di condizionamento e di alimentazione posto pari, nelle offerte di riferimento 2024 e 2025, a 0,8 così come stabilito, in prima applicazione e senza essere più rivisto, nell'ormai lontano anno 2008 con delibera n. 69/08/CIR⁴⁷. Al riguardo, gli operatori hanno evidenziato che l'indicatore che viene comunemente utilizzato dalle aziende per valutare l'efficienza energetica delle proprie infrastrutture di co-locazione/sale dati è il parametro ISO/IEC "Power Usage Effectiveness" (PUE), definito come il rapporto fra l'energia totale consumata in un certo ambiente e l'energia consumata dai soli apparati. Una infrastruttura completamente efficiente presenta idealmente un PUE pari a uno. Maggiore è il valore del parametro e minore è l'efficienza dell'infrastruttura di co-locazione/sala dati che si intende valutare. Se al parametro PUE si sottrae uno (quindi l'energia consumata per gli apparati) si ottiene - evidenziano gli operatori - sia l'energia utilizzata per il condizionamento dell'ambiente che altri fattori di perdita quali quella di conversione dell'energia, della gestione operativa della sala dati (e.g., l'illuminazione degli ambienti) e altro. Secondo gli operatori, la letteratura più recente in merito all'efficienza energetica ottenibile in una sala dati mostra valori medi di PUE operativamente raggiungibili pari a circa 1,5. Questo implica - sottolineano gli operatori - un rapporto tra consumo di energia di condizionamento e di alimentazione non superiore a 0,5.
89. Al riguardo, l'Autorità si riserva di svolgere i necessari approfondimenti nel corso del presente procedimento, nel corso del quale potrà essere acquisito, sia da parte di FiberCop che degli operatori, ogni ulteriore utile elemento di informazione.

Spazi, servizi di facility management e security

90. L'Autorità evidenzia che i canoni, per gli anni 2024 e 2025 (seguente Tabella 8), relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security*, sono stati posti da FiberCop, ai sensi della delibera n. 114/24/CONS (art. 12, comma 2, lettera h), pari a quelli approvati per l'anno 2023 con la delibera n. 19/24/CIR.

⁴⁶ Allegato A, delibera n. 114/24/CONS, Par. 626: "In merito alla necessità di un aggiornamento del valore medio del rapporto tra consumo di energia annuo di condizionamento e di alimentazione (coefficiente di condizionamento), si ritiene che tale aspetto tecnico richieda un ulteriore approfondimento, che potrà essere svolto nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle OR".

⁴⁷ Nelle OR 2024-2025 è previsto che "FiberCop, per ogni "modulo standard N3 o non standard" (1 kW) richiesto dall'Operatore, fornisce una potenza di 0,8 kW all'impianto di climatizzazione".

	2024-2025 (€/anno/m ²)
SPAZI	111,44
Servizi di Facility Management	19,95
Security – Presidio	3,20
Security – Reception	1,70

Tabella 8: Condizioni economiche per gli anni 2024 e 2025 dei servizi di collocazione (spazi, facility management e security)

V.2 Contributi una tantum dei servizi di collocazione

91. I contributi *una tantum* relativi ai servizi di cui all'offerta di *collocazione*, per gli anni 2024 e 2025, sono stati allineati da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *d*, della delibera n. 114/24/CONS a quanto relativamente approvato per l'anno 2023 con delibera n. 19/24/CIR. Parimenti, il costo orario della manodopera, per gli anni 2024 e 2025, è stato allineato da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *e*, della delibera n. 114/24/CONS, a quello approvato per l'anno 2023 (42,98 €/h)⁴⁸.
92. L'Autorità rileva che, nell'ambito delle offerte di riferimento di collocazione per gli anni 2024 e 2025, FiberCop ha previsto che *“Per la fornitura “A CONSUMO” il misuratore di energia in corrente continua è fornito in opera dall'Operatore”* quando nell'offerta di riferimento per l'anno 2023, e anni precedenti, era previsto che *“Per la fornitura “A CONSUMO” il misuratore di energia in corrente continua è di norma fornito in opera dall'Operatore; su richiesta dell'Operatore stesso, Telecom Italia fornisce ed installa i misuratori di energia”*⁴⁹. Al riguardo FiberCop, nel corso delle attività preistruttorie, ha sottolineato che nelle precedenti offerte di riferimento era previsto che il misuratore di energia in corrente continua fosse di norma fornito in opera dall'Operatore e solo in subordine da TIM (ora FiberCop), su espressa richiesta dell'Operatore. Ad oggi, tuttavia, nessun Operatore ha mai installato misuratori per conto proprio. L'eventuale fornitura e installazione di misuratori di energia da parte di FiberCop potrebbe essere prevista - evidenzia FiberCop - unicamente “su base progetto” in quanto dovrebbe tenere conto delle specifiche esigenze dell'Operatore, oltre a richiedere per FiberCop la necessità di

⁴⁸ Le condizioni economiche dei contributi *una tantum* per i *raccordi passivi in fibra ottica* e per *accesso da cameretta “zero”* (con e senza TTF) sono state formulate da FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, attesa l'invarianza del costo orario della manodopera, pari a quelle approvate per l'anno 2023.

⁴⁹ Conseguentemente, FiberCop ha eliminato dalla Tabella 4 dell'offerta di collocazione 2025 i contributi *una tantum* relativi alla *“Fornitura in opera del misuratore di energia elettrica in c.c. nel caso di sala dedicata ad un Operatore”* e alla *“Fornitura in opera del misuratore di energia elettrica in c.c. nel caso di sala condivisa tra più Operatori”*, precedentemente previsti nell'offerta di riferimento 2023, ad un prezzo pari, rispettivamente, a 461,19 € e 645,65 €.

avviare un processo di qualificazione dei fornitori, di allocare risorse qualificate e di definire il relativo processo di logistica ivi inclusa la gestione dei magazzini.

93. L'Autorità rileva, altresì, che nell'ambito dell'offerta di riferimento di collocazione per l'anno 2025 (Tabella 21), FiberCop ha introdotto, nell'ambito degli interventi di ripristino provvisorio in caso di obsolescenza delle componenti infrastrutturali dedicate agli operatori in una sala di collocazione, i seguenti nuovi contributi *una tantum*:

Stazioni di Energia Portatile da 150 A	2.150,00 €
4 Monoblocchi 12 V 100 Ah (10 minuti in autonomia)	1.366,80 €
Condizionatore portatile	1.584,80 €
Split domestico da 24000 BTU	3.556,43 €
I prezzi esposti sono relativi al singolo apparato e comprendono la "fornitura e posa in opera" e il collaudo.	

Al riguardo, FiberCop nel corso delle attività preistruttorie, ha chiarito che le suddette condizioni economiche sono state definite sulla base dei listini dei fornitori.

94. Per gli ulteriori servizi di collocazione per i quali è previsto un *canone* (dipendente, comunque, dal costo della manodopera)⁵⁰ FiberCop, in linea con quanto approvato per gli anni precedenti, ha previsto, per gli anni 2024 e 2025, i medesimi prezzi approvati per l'anno 2023, attesa l'invarianza del costo orario della manodopera in tali anni prevista dalla delibera n. 114/24/CONS.
95. Nel corso delle attività preistruttorie, alcuni operatori hanno segnalato che FiberCop nell'OR 2024 e 2025 per i servizi di collocazione, ha riproposto, in merito alla modalità di fatturazione della prestazione "*Gestione allarmi e abilitazione accessi*" (canone annuo pari a 74,93 € per punto di segnalazione gestito, cd. "varco" in centrale⁵¹), la seguente specificazione: "*In caso di collocazione di più sale per centrale il varco in comune verrà conteggiato per ogni sala*". A tal riguardo gli operatori, nel richiamare che nelle annualità precedenti tale voce di costo veniva fatturata una sola volta nel caso di "varchi" in comune a più sale, hanno ribadito

⁵⁰ Tabella 1 OR 2024 e 2025 (gestione badge aziendali)

Tabella 1 OR 2024 e 2025 (gestione allarmi e abilitazione accessi)

Tabella 11 OR 2024 e 2025 (attività di coordinamento in tema di *safety* e di tutela dell'ambiente)

Tabella 11 OR 2024 e 2025 (attività di coordinamento in tema di *safety* e di tutela dell'ambiente, per centrali di piccole dimensioni).

⁵¹ Per "varchi" in centrale si intendono il numero di varchi attraversati dall'operatore per raggiungere i propri spazi nella sala di Collocazione.

che la suddetta specificazione prevista da FiberCop debba essere eliminata, in quanto non è corretto che gli operatori debbano pagare due o più volte un medesimo varco per il solo fatto che lo stesso dia accesso a due o più sale all'interno di una centrale. Inoltre, gli operatori lamentano che FiberCop richiede tali costi anche per i varchi di ingresso alle sale virtuali, quando invece in tali casi è previsto uno specifico servizio di accompagnamento da parte di un tecnico di FiberCop, per cui – evidenziano gli operatori – in tale fattispecie non è necessaria alcuna gestione degli allarmi e abilitazione degli accessi⁵². Ciò detto, gli operatori hanno richiesto, in via generale, una ricognizione circa i costi effettivamente necessari per la gestione del servizio e una modalità di corresponsione non più per varco ma per centrale.

96. Al riguardo, si richiama che con la delibera n. 19/24/CIR (punto 88), l'Autorità, nelle more di ulteriori approfondimenti, ha ritenuto che FiberCop dovesse continuare a fatturare la suddetta prestazione di “*Gestione allarmi e abilitazione accessi*”, il cui costo per l'anno 2023 è pari a 74,93 €/anno per punto di segnalazione gestito (costo confermato da FiberCop anche per gli anni 2024 e 2025), in linea con quanto previsto negli anni precedenti. Ciò richiamato, l'Autorità ritiene che FiberCop debba fornire nel corso del presente procedimento ogni necessario elemento di informazione circa le attività e i costi sottesi alla suddetta prestazione di “*Gestione allarmi e abilitazione accessi*”. L'Autorità si riserva di fornire le proprie valutazioni di merito in esito alle attività istruttorie di cui al presente procedimento.

Ciò premesso, si richiede agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di FiberCop per i servizi di collocazione per gli anni 2024 e 2025, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento.

VI. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOP PER I SERVIZI VULA PER GLI ANNI 2024 E 2025

97. In data 26 luglio 2024 e 29 ottobre 2024, FiberCop ha rispettivamente i) ripubblicato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, l'offerta di riferimento per i servizi VULA del Mercato 1B per l'anno 2024 e ii) pubblicato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS, l'offerta di riferimento per i servizi VULA del Mercato 1B per l'anno 2025.

⁵² Secondo gli operatori, delle due l'una: o il tecnico dell'operatore è in grado di eseguire le proprie mansioni nelle sale virtuali senza il bisogno di alcun accompagnamento da parte del tecnico di FiberCop, in quanto gli ingressi nelle sale virtuali sono allarmati e controllati, oppure l'accompagnatore di FiberCop sostituisce e rende inutile la presenza di controllo del varco delle sale virtuali.

98. Si riportano, di seguito, le verifiche e gli approfondimenti, nonché i preliminari orientamenti dell'Autorità.

VI.1 Canoni d'accesso VULA FTTC, VULA FTTH e semi-VULA FTTH

99. L'Autorità rileva che FiberCop ha riportato per i servizi VULA FTTC, VULA FTTH GPON, VULA FTTH XGS-PON (10/2 Gbps), semi-VULA FTTH GPON e semi-VULA FTTH XGS-PON (10/2 Gbps), i seguenti canoni di accesso, per gli anni 2024 e 2025, che risultano essere in linea con quanto stabilito all'art. 41, comma 1, della delibera n. 114/24/CONS.

Servizio	2024	2025
VULA FTTC naked - (€/mese) ⁵³	13,07	13,18
VULA FTTH GPON - €/mese	14,24	14,23
semi - VULA FTTH GPON - €/mese	3,84	3,70
VULA FTTH XGS - PON (10/2 Gbps) - €/mese	16,60	16,46
semi-VULA FTTH XGS - PON (10/2 Gbps) - €/mese	6,21	5,93

Tabella 9: Canoni d'accesso VULA FTTC, VULA FTTH e semi-VULA FTTH, per gli anni 2024 e 2025

100. Con particolare riferimento ai servizi VULA FTTH XGS-PON 10/10 Gbit/s e semi-VULA FTTH XGS-PON 10/10 Gbit/s di nuova introduzione nel 2023, si evidenzia che FiberCop si è riservata, nell'ambito della pubblicazione delle offerte di riferimento 2024 e 2025, di fornire i relativi valori economici. A seguito di una richiesta di informazioni dell'Autorità, FiberCop, nell'evidenziare che per tali servizi la consistenza di accessi attivi al 31 dicembre 2024 è pari a zero, ha proposto, in linea con quanto approvato per l'anno 2023⁵⁴, i seguenti canoni mensili per gli anni 2024 e 2025.

⁵³ Per il VULA FTTC condiviso, FiberCop ha riportato dei canoni, per gli anni 2024 e 2025, pari a quelli previsti per il 2023 e anni precedenti (7,88 €/mese per il profilo 30/3 Mbps; 9,63 €/mese per i profili uguali o superiori a 50/10 Mbps).

⁵⁴ Si richiama che con la delibera n. 19/24/CIR l'Autorità ha approvato, in prima applicazione, per l'anno 2023, dei canoni VULA FTTH XGS-PON 10/10 Gbit/s e semi-VULA FTTH XGS-PON 10/10 Gbit/s pari, rispettivamente, a 36,87 €/mese e 26,27 €/mese ottenuti, come proposto dalla ex TIM, in ottica di rivendita al *target* di clientela *business* di fascia medio-alta tipicamente caratterizzata da un'aspettativa elevata in termini di disponibilità e continuità del servizio, a partire dai canoni 2023 del profilo XGS-PON 10/2 Gbit/s e aggiungendo il costo (19,00 €/mese) dello SLA di *assurance premium* H24. Si richiama, altresì, che con la delibera n. 19/24/CIR (punto 175) l'Autorità si è riservata, qualora a seguito dell'effettiva commercializzazione dei suddetti nuovi profili dovessero emergere concrete criticità, di adottare le conseguenti misure del caso a tutela del mercato.

XGSPON 10/10

	Canoni 2024	Canoni 2025
<u>Semi-VULA FTTH XGS-PON 10/10</u>	<u>25,99</u>	<u>25,70</u>
<i>Semi-VULA FTTH XGS-PON 10/2</i>	6,21	5,93
<i>SLA migliorativo (12 ore 100%)</i>	19,00	19,00
<i>Mark-up commerciale</i>	0,78	0,77
<u>VULA FTTH XGS-PON 10/10</u>	<u>36,70</u>	<u>36,56</u>
<i>VULA FTTH XGS-PON 10/2</i>	16,60	16,46
<i>SLA migliorativo (12 ore 100%)</i>	19,00	19,00
<i>Mark-up commerciale</i>	1,10	1,10

Tabella 10: Canoni d'accesso VULA FTTH XGS-PON 10/10 Gbps e semi-VULA FTTH XGS-PON 10/10 Gbps, per gli anni 2024 e 2025

VI.2 Contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, disattivazione e migrazione, dei servizi VULA FTTC

101. I contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, disattivazione e migrazione, dei servizi VULA FTTC, e i contributi da questi dipendenti, sono valutati, per gli anni 2024 e 2025, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c, della delibera n. 114/24/CONS, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS⁵⁵.
102. L'Autorità rileva, in particolare, che FiberCop ha formulato i prezzi, per gli anni 2024 e 2025, dei suddetti contributi *una tantum*, allineandoli a quelli approvati per l'anno 2023 con la delibera n. 19/24/CIR.
103. A tale ultimo riguardo, si richiama, in particolare, che l'Autorità ha svolto le valutazioni dei contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e disattivazione dei servizi VULA FTTC per l'anno 2023 sulla base dell'analogo modello di costo adottato negli anni precedenti. Nel dettaglio, con la delibera n. 19/24/CIR, l'Autorità ha definito i suddetti contributi *una tantum* per l'anno 2023, considerando che:
- il contributo *una tantum* di attivazione VULA FTTC naked LNA - pari a 56,54 € nel 2023 - remunera le seguenti attività:
 - attivazione SLU su LNA (32,18 € nel 2023, inclusa la componente di costo relativa alla *Policy di contatto*);
 - configurazione modem/porta ONU (1,43 € corrispondenti a 2 minuti medi di attività), configurazione VLAN (1,43 € corrispondenti a 2 minuti medi di attività);

⁵⁵ In particolare, i suddetti contributi *una tantum* sono determinati, secondo i modelli adottati negli anni precedenti, portando in conto, per la componente di *input* relativa ai servizi SLU, le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS.

- qualificazione (7,16 € corrispondenti a 10 minuti di attività), opzionale⁵⁶;
- collaudo dell'accesso VULA FTTC per LNA (*Test 1*: 20 minuti, 14,33 €).
- il *contributo una tantum di attivazione VULA FTTC LA* - pari a 43,51 € nel 2023 - remunera le seguenti attività:
 - attivazione SLU su LA (22,74 nel 2023);
 - configurazione modem/porta ONU (1,43 € corrispondenti a 2 minuti medi di attività), configurazione VLAN (1,43 € corrispondenti a 2 minuti medi di attività);
 - qualificazione (7,16 € corrispondenti a 10 minuti di attività), opzionale;
 - collaudo dell'accesso VULA FTTC per LA (*Test 1*: 15 minuti di attività, 10,75 €).
- il *contributo di cambio operatore VULA FTTC* - pari a 32,56 € nel 2023 - è determinato come media pesata dei casi in cui si rende necessaria un'attività di permuta (in tal caso si ha un costo pari a quello dell'attivazione LA) ed i casi in cui tale attività non è necessaria (in tal caso si ha un costo pari a quello di *gestione ordine + qualificazione (se richiesta) + configurazione modem/porta ONU + configurazione VLAN + collaudo (Test 1)*). In particolare, sulla base delle consistenze migrate verso il VULA FTTC, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (funzionali ai prezzi 2023), le percentuali di migrazioni effettuate “con permuta” e “senza permuta” sono risultate essere pari, rispettivamente, al 41,84% e al 58,16%.
- il *contributo di cessazione VULA FTTC* - pari a 9,28 € nel 2023 - è allineato al contributo di cessazione SLU per lo stesso anno.

⁵⁶ Con la delibera n. 80/22/CONS (punti 103-109) l'Autorità ha chiarito che nel caso in cui un operatore non abbia richiesto in fase di attivazione dei servizi VULA (e *bitstream* NGA) la prestazione opzionale di qualificazione ed apra un *Trouble Ticket* di degrado in *post provisioning* (ovvero entro i 7 gg solari dalla data di espletamento) lamentando un degrado della velocità trasmissiva e TIM (ora FiberCop) verifichi che il profilo richiesto non risulta compatibile con le caratteristiche fisiche della linea e con il contesto interferenziale dell'ambiente cavo (cosa di cui l'operatore avrebbe potuto venire a conoscenza preliminarmente richiedendo, per l'appunto, la qualificazione), non potranno essere richieste a TIM (ora FiberCop) eventuali penali di *post provisioning* non avendo quest'ultima alcuna responsabilità. A FiberCop potranno essere richieste eventuali penali per ritardo nella risoluzione del *Trouble Ticket* stesso o penali nel caso di ritardo del *provisioning*.

104. Ciò premesso l'Autorità ritiene, fermo restando il modello di costo adottato negli anni precedenti (vedasi precedente punto 103), che i suddetti contributi *una tantum* debbano essere riformulati da FiberCop, per gli anni 2024 (a partire dal 6 maggio) e 2025, sulla base degli orientamenti dell'Autorità circa i contributi *una tantum* per tali anni relativi ai servizi di accesso disaggregato dipendenti dai costi dei servizi accessori forniti dalle imprese *System* (che sono da *input* per i servizi VULA FTTC). Al riguardo si richiama, in particolare, che l'Autorità ha espresso l'orientamento di approvare per i contributi *una tantum* di attivazione SLU su LA e LNA un costo pari, rispettivamente, a 22,74 € per l'anno 2024 (22,81 € per l'anno 2025) e 31,94 € per l'anno 2024 (33,05 € per l'anno 2025), quest'ultimi inclusivi della componente di costo relativa alla *Policy di contatto*. Si evidenzia, altresì, che FiberCop, nel corso delle attività preistruttorie, facendo seguito ad una richiesta di informazioni dell'Autorità, ha fornito, sulla base delle consistenze migrate verso il VULA FTTC, nel periodo dal 1° gennaio - 31 dicembre 2023 e nel periodo dal 1° gennaio - 31 dicembre 2024, le percentuali di migrazioni effettuate “con permuta” - “senza permuta” che sono risultate essere pari, rispettivamente, al 26,83% - 73,17% e 13,99% - 86,01%⁵⁷. Tali percentuali, fermo restando il modello di costo utilizzato negli anni precedenti, sono funzionali alla definizione del *contributo di cambio operatore VULA FTTC*, rispettivamente, per l'anno 2024 (a partire dal 6 maggio) e 2025. Per il contributo di cessazione SLU, al quale il contributo di cessazione VULA FTTC è allineato, si richiama che l'Autorità ha espresso l'orientamento di approvare, per gli anni 2024 e 2025, un costo di 9,28 €.

105. Alla luce di quanto sopra, si ottengono, per gli anni 2024 (dal 6 maggio 2024) e 2025, i seguenti contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, disattivazione e migrazione dei servizi VULA FTTC (Tabella 11). Nella Tabella 11 che segue è riportato anche un confronto con le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2023 (e che sono valide fino al 5 maggio 2024).

⁵⁷ Si richiama che l'Autorità, con delibera n. 19/24/CIR (art. 4, comma 4), in ottica di incentivo alla migrazione verso servizi che richiedono una maggiore infrastrutturazione (quali il VULA rispetto al *bitstream*), e in considerazione di quanto previsto dalla delibera n. 114/24/CONS in merito alla deregolamentazione dei servizi *bitstream* per il quinquennio 2024-2028, ha stabilito che TIM (ora FiberCop), nel caso in cui gli operatori intendano procedere a migrare “massivamente” i propri accessi *bitstream* NGA FTTC verso servizi VULA FTTC, debba applicare, a valle di uno specifico progetto da concordare tra le Parti, nel rispetto del principio di non discriminazione, condizioni economiche che riflettono le specifiche attività che si rendono necessarie e le economie di scala ottenibili per la gestione di ordini contemporanei afferenti ad una medesima centrale. I volumi delle suddette attività di auto-migrazione “massive”, da *bitstream* NGA FTTC verso VULA FTTC, sono esclusi dalla valutazione della percentuale di attività “senza permuta” funzionale alla definizione del contributo di cambio operatore. A tale ultimo riguardo, FiberCop ha tuttavia rappresentato, nel corso delle attività preistruttorie, che nel corso del 2023 e del 2024 non sono state effettuate migrazioni “massive” intra Operatore da Bitstream NGA FTTC verso VULA FTTC.

	AGCOM 2023 (fino al 5 maggio 2024)	ORIENTAMENTI AGCOM 2024 (dal 6 maggio 2024)	ORIENTAMENTI AGCOM 2025	ORIENTAMENTI AGCOM 2024 vs 2023	ORIENTAMENTI AGCOM 2025 vs ORIENTAMENTI AGCOM 2024
VULA FTTC (LNA)					
Attivazione (con qualificazione e senza Test 2) ^(*) ^(**)	56,54 €	56,30 €	57,41 €	-0,4%	2,0%
Cambio Operatore (con qualificazione e senza Test 2)	32,56 €	29,74 €	27,33 €	-8,7%	-8,1%
Cessazione	9,28 €	9,28 €	9,28 €	0,0%	0,0%
VULA FTTC (LA)					
Attivazione (con qualificazione e senza Test 2)	43,51 €	43,51 €	43,58 €	0,0%	0,2%
Cambio Operatore (con qualificazione e senza Test 2)	32,56 €	29,74 €	27,33 €	-8,7%	-8,1%
Cessazione	9,28 €	9,28 €	9,28 €	0,0%	0,0%
Migrazioni da ULL (o bitstream o WLR) a VULA FTTC (condiviso o naked)⁵⁸ (con qualificazione e senza Test 2)					
1	43,51 €	43,51 €	43,58 €	0,0%	0,2%
3	41,24 €	41,24 €	41,30 €	0,0%	0,2%
5	37,37 €	37,37 €	37,43 €	0,0%	0,1%
10	34,65 €	34,65 €	34,69 €	0,0%	0,1%
15	33,74 €	33,74 €	33,78 €	0,0%	0,1%
20	33,28 €	33,28 €	33,32 €	0,0%	0,1%
Migrazione di accessi ADSL ATM verso VULA in tecnologia FTTC					
Importo per ciascun accesso ADSL ATM interessato al cambio di piattaforma di rete (con qualificazione e senza Test 2) ⁵⁹	12,56 €	12,56 €	12,59 €	0,0%	0,2%

(*) qualificazione: 7,16 € per gli anni 2023, 2024 e 2025; Test 2: 7,16 € per gli anni 2023, 2024 e 2025

(**) Nel caso in cui l'OAo decida di disaggregare l'attività di Presa Appuntamento deve essere decurtato, per gli anni 2023, 2024 e 2025, l'importo di 2,15 €.

⁵⁸ Il contributo di migrazione da ULL (o bitstream o WLR) a VULA FTTC (condiviso o naked), per gli anni 2024 e 2025, è ottenuto, in linea con quanto svolto negli anni passati, sommando al costo di migrazione da ULL (o bitstream o WLR) a SLU per lo stesso anno, al variare del numero *N* di accessi per area cabinet, i costi di configurazione logica del servizio, il collaudo e l'eventuale qualificazione.

⁵⁹ Il contributo per ciascun accesso ADSL ATM interessato al cambio di piattaforma di rete (migrazione da ADSL ATM verso VULA FTTC), per gli anni 2024 e 2025, è ottenuto, in linea con quanto svolto negli anni passati, a partire dal contributo di migrazione per singolo ordine e sottraendo il tempo di spostamento in armadio (19 minuti per singolo accesso secondo quanto previsto con la delibera n. 653/16/CONS con riferimento all'attivazione SLU) ed applicando la medesima riduzione del 58% prevista dalla delibera n. 158/11/CIR.

Tabella 11: Orientamenti AGCOM circa le condizioni economiche, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, dei contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, disattivazione e migrazione, dei servizi VULA FTTC

106.L'Autorità rileva, in particolare, alla luce delle preliminari valutazioni svolte, un aumento per l'anno 2025, rispetto al 2024, del contributo *una tantum* di attivazione VULA FTTC LNA del +2,0 % (+0,2% nel caso di attivazione LA) sostanzialmente per effetto dell'aumento per l'anno 2025 dei contributi *una tantum* di *input* dei servizi di accesso disaggregato (per l'anno 2024 (a partire dal 6 maggio) tali contributi sono sostanzialmente stabili, a meno di una lieve riduzione dello 0,4% per il contributo su LNA, rispetto all'anno 2023). Il contributo *una tantum* di cambio operatore VULA FTTC è in riduzione nel 2024 (dal 6 maggio), rispetto al 2023, dell'8,7% e in ulteriore riduzione nel 2025, rispetto al 2024, dell'8,1%. Il contributo *una tantum* di cessazione VULA FTTC è stabile negli anni 2023-2025. Aumenti tra il +0,1% e il +0,2% si rilevano per l'anno 2025, rispetto al 2023 e 2024, per i contributi di migrazione tecnologica.

VI.3 Contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e disattivazione, dei servizi VULA FTTH e semi-VULA FTTH

107.L'Autorità rileva che FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *d*, della delibera n. 114/24/CONS, ha allineato i contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e disattivazione, dei servizi VULA FTTH (GPON e XGS-PON), per gli anni 2024 e 2025, a quanto relativamente approvato con la delibera n. 19/24/CIR.

108.A tale ultimo riguardo si richiama che l'Autorità, con delibera n. 19/24/CIR (art. 4, comma 5), ha approvato, sulla base delle attività e dei costi sottostanti (per i relativi dettagli si rimanda al punto 162 della delibera n. 19/24/CIR), le seguenti condizioni economiche dei contributi *una tantum* dei servizi VULA FTTH (GPON e XGS-PON), applicabili dal 18 giugno 2024 (data di pubblicazione della suddetta delibera)⁶⁰.

	2023 e fino al 17 giugno 2024	19/24/CIR (dal 18 giugno 2024 e 2025)
VULA FTTH (GPON e XGS-PON)		
Attivazione	38,34 €	56,92 €
Cambio Operatore (*)	36,19 €	39,01 €
Cessazione	25,08 €	21,82 €
(*) Anno 2024 (dal 18 giugno 2024) e 2025: Nei casi in cui è necessario un intervento a casa cliente per la gestione dell'ONT occorre aggiungere i costi della Policy di contatto (2,15 €) e il tempo di spostamento a casa cliente (3,58 €), per un totale di 44,74 €		

⁶⁰ Per l'anno 2023 e fino al 17 giugno 2024, sono applicabili le condizioni economiche dei contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e disattivazione, dei servizi VULA FTTH (GPON e XGS-PON) approvate per l'anno 2022.

Tabella 12: Contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e disattivazione, dei servizi VULA FTTH (GPON e XGS-PON) per l'anno 2024 (dal 18 giugno 2024) e 2025

109.L'Autorità rileva, altresì, che i contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e cessazione, del servizio semi-VULA FTTH (GPON e XGS-PON) sono stati posti da FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, pari a:

- a. Contributo di attivazione e cambio operatore semi-VULA FTTH: 5,20 €⁶¹ (allineato al valore approvato per l'anno 2023)⁶²;
- b. Contributo di cessazione semi-VULA FTTH: 7,99 € (allineato al valore approvato per l'anno 2023)⁶³.

VI.4 I restanti contributi *una tantum* per i servizi VULA

110.L'Autorità rileva che i contributi *una tantum* ulteriori rispetto a quelli di cui alle precedenti sezioni VI.2 e VI.3 (ad esempio quelli relativi alle VLAN, alla variazione di configurazione fisica dell'accesso, quarto referente, prequalificazione), sono stati formulati da FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, ai sensi della delibera n. 114/24/CONS (art. 12, comma 2, lettera d), pari a quelli approvati per l'anno 2023 con la delibera n. 19/24/CIR⁶⁴.

VI.4.1 Richiesta di FiberCop di adeguamento del contributo *una tantum* per interventi a vuoto di *provisioning on field* per i servizi VULA FTTH e semi-VULA FTTH

111.FiberCop, con comunicazione acquisita al protocollo dell'Autorità del 20 gennaio 2025, ha richiesto un adeguamento della valorizzazione economica del contributo *una tantum* per gli Interventi A Vuoto (IAV) di *provisioning on field* del servizio VULA FTTH e semi-VULA FTTH, alla luce di sopravvenute evidenze tali da far ritenere che il costo attualmente vigente (3,77 €, pari al costo di gestione dell'ordine) sia sensibilmente inferiore ad una gestione economicamente sostenibile del servizio.

112.A tale riguardo, FiberCop ha richiamato che nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS di approvazione delle offerte di riferimento 2015 e 2016 per i servizi

⁶¹ Nei casi in cui è necessario un intervento in sede cliente per la gestione dell'ONT, occorre aggiungere i costi della Policy di contatto (2,15 euro) e il tempo di spostamento fino alla sede cliente (3,58 euro).

⁶² Come indicato con la determina n. 13/21/DRS, il contributo di attivazione semi-VULA FTTH remunera il costo di gestione dell'ordine e la configurazione della VLAN.

⁶³ Come indicato con la determina n. 13/21/DRS il contributo di disattivazione semi-VULA FTTH è allineato al contributo di disattivazione WLR (che a sua volta è allineato al contributo di disattivazione ULL).

⁶⁴ Il contributo di intervento a vuoto in *provisioning (on-field e on-call)*, per gli anni 2024 e 2025, è stato allineato da FiberCop, analogamente a quanto previsto per gli anni precedenti, al costo di gestione dell'ordine per tali anni (pari a 3,77 €).

di accesso disaggregato, l'Autorità aveva valorizzato tale contributo ad un costo pari, per l'anno 2016, a 31,89 €, ottenuto sulla base del seguente modello di costo:

*Gestione Ordine +61%*60 (min) *costo manodopera*

dove i 60 minuti corrispondono al tempo di spostamento del tecnico a casa cliente e la percentuale del 61% corrisponde alla percentuale dei casi in cui l'intervento tecnico *on field* è svolto dalla manodopera sociale. Nel restante 39% dei casi in cui l'intervento tecnico *on field* è svolto dalla manodopera d'impresa, l'Autorità - richiama FiberCop - aveva assunto che i costi *“siano assorbiti dai costi di attivazione corrisposti da Telecom Italia agli stessi System/imprese di rete, anche nel caso in cui l'ordinativo non vada a buon fine”*.

113. Per gli anni a seguire - richiama FiberCop - a partire dalla delibera n. 34/18/CIR di approvazione dell'offerta di riferimento 2017 per i servizi di accesso disaggregato, l'Autorità, alla luce di un'adozione di un modello di costo basato esclusivamente sui costi dei System, ha ritenuto di allineare il contributo degli IAV di *provisioning on field* al solo costo di gestione dell'ordine sempre sulla base dell'assunzione che i costi delle relative attività operative fossero inclusi nell'ambito dei costi di attivazione corrisposti ai System anche nel caso in cui l'ordinativo non vada a buon fine⁶⁵.

114. Ciò premesso, FiberCop evidenzia che, nel periodo 1° luglio 2024 (data di inizio dell'operatività di FiberCop a seguito della separazione da TIM) – 31 ottobre 2024, ha registrato una significativa numerosità di IAV di *provisioning on field* (circa il 34% degli ordini andati in KO/annullati) relativamente ai quali l'attivazione non è stata portata a termine per cause non dipendenti da FiberCop, peraltro senza ricevere alcun contributo di attivazione e con un dispendio dei tecnici che avrebbero potuto essere impiegati in altre attività a beneficio dell'intero mercato. Alla luce di quanto sopra, FiberCop ha richiesto un adeguamento del contributo *una tantum* per gli interventi a vuoto di *provisioning on field* del servizio VULA FTTH e semi-VULA FTTH.

115. Al riguardo, l'Autorità si riserva di svolgere le proprie valutazioni di merito agli esiti della presente consultazione pubblica, nel corso della quale sarà acquisito, sia

⁶⁵ Con delibera n. 34/18/CIR (punto D.48) l'Autorità ha altresì evidenziato che *“...non vi è alcuna evidenza sul fatto che nei casi di interventi a vuoto di provisioning Telecom Italia paghi al System uno specifico contributo. Del resto sarebbe non ragionevole che, nel caso di interventi ripetuti a casa cliente per ragioni tecniche (ad es. nel caso in cui il tecnico va a casa cliente prima per un sopralluogo e poi ci ritorna per svolgere l'intervento), il System richieda un unico contributo che è indipendente da quante volte si è recato al caso cliente, mentre nel caso in cui si rechi più volte, ad es. per un'iniziale indisponibilità dello stesso, richieda due differenti contributi (uno per l'intervento a vuoto e l'altro per l'attivazione). L'unica peculiarità potrebbe risiedere nel caso in cui l'ordinativo non vada a buon fine, ovvero nel caso in cui l'attivazione non venga portata a termine, caso in cui l'operatore non paga a Telecom Italia alcun contributo di attivazione (tuttavia, nella suddetta fattispecie, già nella delibera n. 653/16/CONS si è assunto che nei costi riconosciuti da Telecom Italia ai System sono inclusi anche i casi di ordini non andati a buon fine)”*.

da parte di FiberCop che degli operatori, ogni ulteriore utile elemento di informazione.

VI.5 Ulteriori servizi di cui all'offerta di riferimento per i servizi VULA

➤ *Kit VULA*

116. Per gli anni 2024 e 2025, FiberCop ha previsto, relativamente ai contributi *una tantum* (attivazione e cessazione) e ai canoni mensili delle porte dei *Kit* di consegna *Ethernet* per il servizio VULA (a 1 G e a 10 G), le medesime condizioni economiche approvate per l'anno 2023⁶⁶.
117. Al riguardo, nel corso delle attività preistruttorie, alcuni operatori, nel richiedere una ricognizione del numero medio di porte per apparato, hanno evidenziato la necessità di apportare i conseguenti efficientamenti sui canoni dei *Kit* VULA (a 1 G e a 10 G) per gli anni 2024 e 2025.
118. FiberCop, su richiesta dell'Autorità, ha fornito un aggiornamento, al 31 dicembre 2023 (Tabella 13) e al 31 dicembre 2024 (Tabella 14), del numero di apparati di consegna dei *Kit* VULA installati nelle centrali locali di FiberCop (con il dettaglio di quelli equipaggiati sia con porte a 1 Gbit/s che a 10 Gbit/s, quelli con solo porte a 1 Gbit/s e quelli con solo porte a 10 Gbit/s) e il relativo numero di porte a 1 Gbit/s e a 10 Gbit/s (eventualmente anche ridondate) acquistate dagli operatori.

# apparati	Porte 1 G	Porte 10 G	# complessivo di porte per apparato	# porte 1 G per apparato	# porte 10 G per apparato
2.179	10.867	5.235	7,39	4,99	2,40
157	240	-	1,53	1,53	-
144	-	178	1,24	-	1,24
2.480	11.107	5.413	6,66	4,48	2,18

Tabella 13: Porte Kit VULA al 31 dicembre 2023

# apparati	Porte 1 G	Porte 10 G	# complessivo di porte per apparato	# porte 1 G per apparato	# porte 10 G per apparato
2.217	10.618	5.588	7,31	4,79	2,52
117	174	-	1,49	1,49	-
201	-	253	1,26	-	1,26
2.535	10.792	5.841	6,56	4,26	2,30

⁶⁶ Si richiama che per l'anno 2023 le condizioni economiche dei *Kit* VULA (a 1 G e 10 G) sono state allineate a quelle approvate per l'anno 2022, anno in cui l'Autorità, con delibera n. 132/23/CONS, confermando le previsioni di cui alla delibera n. 124/21/CIR (art. 2, comma 1, lettera c), ha approvato una riduzione dei canoni mensili delle porte dei *Kit* VULA (a 1 G e 10 G), rispetto a quelli previsti per l'anno 2021, del 30%.

Tabella 14: Porte Kit VULA al 31 dicembre 2024

119. Ciò premesso, l'Autorità rileva che, a parità di modello di costo adottato con delibera n. 87/18/CIR⁶⁷, l'aggiornamento dei parametri di *input* relativi al WACC (7,49%), *Risk premium* (0%), Costi commerciali (3%), Costi di collocazione (anno 2025, secondo gli orientamenti dell'Autorità di cui al presente documento di consultazione), numero medio di porte per apparato al 31 dicembre 2024 (6,56 di cui 2,30 a 10 G), si ottengono dei canoni mensili che sono, per le porte del Kit VULA a 1 Gbps, inferiori a circa il 10% rispetto ai canoni approvati per l'anno 2023 (90,02 €/mese), mentre per le porte del Kit VULA a 10 Gbps sono superiori di circa il 10% rispetto ai corrispondenti canoni approvati per l'anno 2023 (337,83 €/mese). L'Autorità ritiene, pertanto, anche al fine di far fronte alle esigenze da parte degli operatori di un fabbisogno crescente di capacità trasmissiva, di confermare le condizioni economiche proposte da FiberCop per gli anni 2024 e 2025 (che risultano essere allineate a quelle approvate per l'anno 2023).

Ciò premesso, si richiede agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di FiberCop per i servizi VULA per gli anni 2024 e 2025, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento.

⁶⁷Si richiama che l'Autorità, con delibera n. 87/18/CIR, ha approvato un canone per l'anno 2017 per le porte del Kit VULA a 1 Gbit/s pari a 128,60 €/mese e per il Kit VULA a 10 Gbit/s pari a 482,61 €/mese secondo i modelli *bottom-up* descritti ai punti D.124 e D.125 della stessa delibera e secondo le rivalutazioni dell'Autorità riportate al punto D.128 sempre della delibera n. 87/18/CIR.